SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente PELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » **(1224-1773-B)** (*D'iniziativa dei senatori Coppo ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 286, 287, 289 e *passim*
BRUSASCA 294
D'ANGELOSANTE 292, 293
OLIVA, *relatore alla Commissione* . 286, 287, 289 e *passim*
PECORARO 294
PEDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 291, 294
TOMASUCCI 289, 290

Discussione ed approvazione con modificazioni (1):

« Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei Comuni d'Europa con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » **(1945)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 298, 300, 301
BRUSASCA 301
CALAMANDREI 300
D'ANDREA 300
GIRAUDO, *relatore alla Commissione* . . . 298
PEDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 301

Discussione ed approvazione:

« Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » **(1969)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 302 309, 314 e *passim*
BATTISTA 314
BRUSASCA 312, 317, 321
CALAMANDREI 317. 340
D'ANDREA 316
DE MARSANICH 309
PECORARO 314, 318, 341
PEDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 306, 309, 314 e *passim*
PIERACCINI, *relatore alla Commissione* . 302, 306 309 e *passim*
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 340
SALATI 311, 318

(1) In seguito alla discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974 ».

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Battista, Bergamasco, Bo, Brusasca, Calamandrei, D'Andrea, D'Angelosante, De Marsanich, Dindo, Giraudo, Oliva, Pecoraro, Pella, Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Salati, Scoccimarro, Tolloy, Valori.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Medici, Nenni e Scelba sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Berlanda, Catellani e Bolettieri.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.

P E C O R A R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224-1773-B), d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero », d'iniziativa dei senatori Coppo, Spagnolli, Bartolomei, Accili, Colleoni, De Vito, Mazzoli e Del Nero, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In realtà le modifiche apportate dalla Camera non sono tali da cambiare la sostanza del provvedimento.

Prego il senatore Oliva di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Come diceva il Presidente, la Camera ha apportato alcuni emendamenti al disegno di legge da noi approvato nella seduta del 4 agosto 1971; emendamenti — dico subito — tali, nel complesso, da avvicinare il momento della definitiva approvazione del provvedimento.

Le modifiche sono dovute per la maggior parte al fatto che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di impostare diversamente il disegno di legge. Infatti, la proposta originaria presentata dal Governo partiva dal concetto di modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con il quale, nel quadro del riordinamento del Ministero degli affari esteri, venne istituito il Comitato consultivo degli italiani all'estero; i colleghi deputati invece hanno preferito non parlare di modifica del citato articolo 28, ma di completa sostituzione, ed è stato allora necessario richiamare le norme dell'articolo sostituito per evitare che all'atto pratico questo venisse abrogato nel silenzio del legislatore. Sono stati, inoltre, aggiunti gli articoli 7 e 10 (mi riferisco al nuovo testo) là dove si parla della presidenza del Comitato consultivo, affidata al Ministro degli affari esteri o ad un Sottosegretario a ciò delegato, e delle funzioni di segreteria che sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Su questa diversa impostazione non ho nulla da obiettare: accetto l'emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire la parola « modificato » con la parola « sostituito ».

Dal cambiamento dell'impostazione del disegno di legge deriva anche la necessità di ripetere, nel primo comma dell'articolo 2, le parole con cui nell'originario articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, venivano delineate le funzioni del Comitato, e cioè: « Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue ». Seguono, sempre all'ar-

ticolo 2, alcune modifiche, più che altro di carattere formale; ad esempio, alla lettera *a*), la frase: « fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese », che nel testo da noi approvato era delimitata da due parentesi, nel nuovo testo si trova tra due virgole. Più importante, alla lettera *d*), è l'introduzione dei patronati accanto alle organizzazioni e associazioni. In realtà anche i patronati sono organizzazioni o associazioni; comunque alla Camera si è voluto menzionarli direttamente per specificare le loro particolari funzioni, e anche questo mi pare comprensibile. Alla lettera *e*), infine, si è voluto specificare che i due rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, devono essere « designati dalla stessa Federazione »: devo dire che per me non c'era alcun dubbio che dovesse essere così.

All'articolo 3, nel primo comma, cade una altra parentesi con le parole che racchiudeva: « escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro ». La mancanza dello scopo di lucro viene però aggiunta agli altri requisiti di cui devono essere provviste le associazioni per poter concorrere alla designazione dei rappresentanti degli italiani all'estero; infatti la nuova lettera *b*) recita: « non abbiano scopo di lucro ».

Per quanto riguarda l'articolo 4, che descrive i procedimenti preliminari da svolgersi presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero al fine di raccogliere le designazioni dei candidati, il Senato aveva approvato un testo ove era detto che le rappresentanze diplomatiche avrebbero diretto un invito a tutte le associazioni convocandole nella propria sede per una riunione e invitandole a trasmettere, « ove lo vogliano », prima della data fissata per l'assemblea, le indicazioni eventualmente concordate. Nel nuovo testo l'inciso « ove lo vogliano » cade. Si trattava di parole puramente descrittive, quindi non ho niente da dire.

Subito dopo, la frase in parentesi: « preferibilmente concordata con le altre associazioni », diventa: « anche concordata con altre associazioni », non più in parentesi ma tra due virgole. Durante la discussione al Senato l'introduzione del termine « preferibilmente » mirava ad attribuire ai candidati la maggiore influenza possibile. La Camera invece si è orientata verso l'ipotesi che l'accordo ci possa essere, ma che non debba essere definito preferibile dalla legge.

Le uniche modifiche a mio avviso sostanziali riguardano il secondo comma dell'articolo 4. So, da informazioni assunte, che alla Camera ha fatto una certa impressione il fatto che noi abbiamo voluto precisare che i candidati designati dalle collettività di connazionali residenti all'estero, a rappresentare gli italiani all'estero in seno al Comitato consultivo, debbano essere in possesso dei diritti civili e politici; e, poichè ciò non è stato chiesto espressamente per i componenti del Comitato appartenenti ad altre categorie, si è ritenuto di dover togliere questo accenno, quasi che esso fosse stato introdotto a scopo discriminatorio. Evidentemente l'intenzione del Senato non era questa: ad ogni modo io posso comprendere che il possesso dei diritti civili e politici debba, caso mai, essere richiesto per tutti.

P R E S I D E N T E . Credo che ciò, nel testo trasmessoci dalla Camera, debba ritenersi sottinteso.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Non credo lo si possa dare per sottinteso. Io mi appello ad un esempio che mi pare autorevole e decisivo. All'articolo 84 della Costituzione è detto: « Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici ». Ora, se la Costituzione prevede espressamente tale requisito per il Presidente della Repubblica, non vi è dubbio, a mio parere, che esso debba essere richiesto anche per tutti i componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero. In tal caso sarebbe sufficiente tornare all'articolo 2 del testo in discussione e modificare l'ultima frase come segue: « ... composto da cittadini italiani che abbiano compiuto i 21 anni e godano dei diritti civili e politici, designati come segue: », tanto più che è stato aumentato il numero dei componenti del Comitato consultivo.

Dico subito, anzi, che questo sarà l'unico emendamento che mi permetterò di suggerire.

Nell'ultimo comma dell'articolo 4 altre due parentesi lasciano il posto a due virgole, ed anche qui nulla da eccepire.

Un'altra importante modifica è stata approvata al secondo comma dell'articolo 5, là dove vengono stabilite le modalità attraverso le quali il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero. Il testo approvato dal Senato stabiliva che in proposito il Ministro degli affari esteri operasse « attenendosi di norma alle indicazioni emerse dalle assemblee »; il nuovo testo pervenutoci dalla Camera afferma che il Ministro degli affari esteri deve procedere « nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee ». A mio parere l'espressione « di norma » era più indicativa; « nell'ambito » invece è un termine più ampio, meno preciso. Sembra quasi che il Ministro possa scegliere non il primo, ma il secondo, il terzo, il quarto e magari il quinto dei designati, perchè l'« ambito » è così ampio che esprime certamente un concetto più elastico dell'« attenendosi di norma ». Comunque, mi rimetto al parere della Commissione perchè non mi sento di insistere su una norma intorno alla quale abbiamo tanto discusso e per la quale ci pareva di aver raggiunto un orentamento esatto. Aggiungo solo che, se si voleva vincolare maggiormente l'Amministrazione degli affari esteri con la nuova disposizione, a mio avviso si è ottenuto invece di vincolarla di meno.

Vorrei avanzare un'altra osservazione. Noi abbiamo discusso, come ricordate, se fosse ammissibile che in determinati casi, per obiettive, eccezionali difficoltà, il Ministro degli affari esteri potesse fare a meno della designazione delle associazioni all'estero e procedere d'ufficio, o su parere della sola rappresentanza diplomatica, alla nomina dei rappresentanti delle collettività. Ora si è voluto precisare, da parte della Camera dei deputati, che le obiettive, eccezionali difficoltà devono essere di carattere locale; cosa che evidentemente noi avevamo sottinteso in quanto non vi è dubbio che tali difficoltà possano riguardare l'interno del Paese. Infatti avevamo formulato l'ipotesi che nei vari Paesi esteri si determinassero circostanze che potessero produrre momenti di disagio o danni agli stessi nostri emigrati e comunque tali da impedire la consultazione delle nostre associazioni. Per tale motivo si era adottata la formula « per obiettive, eccezionali difficoltà »: se si vuole precisare che esse devono essere di carattere locale, non ho alcuna obiezione da muovere.

Abbiamo poi un nuovo emendamento formale al secondo comma dell'articolo 6, in cui due parentesi lasciano il posto a due virgole.

La Camera dei deputati ha poi introdotto un nuovo articolo 7 per la necessità di riprodurre parte delle disposizioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente dela Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, come ho detto, nel nuovo testo risulta non più parzialmente modificato ma interamente sostituito. Aggiungo subito che per analoga esigenza l'altro ramo del Parlamento ha introdotto anche un nuovo articolo 10.

In conseguenza della prima di queste modifiche, quello che noi avevamo approvato come articolo 7 diventa articolo 8. In tale articolo 8, al terzo comma, noi avevamo stabilito che, sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle Commissioni, il Ministro degli affari esteri « richiede di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato ». Per noi « richiede » significa diritto-dovere, per il Ministro degli affari esteri, di invitare quelle Amministrazioni dello Stato che, pur non essendo direttamente rappresentate nel Comitato, possano, tuttavia, essere utilmente consultate. La Camera dei deputati ha ritenuto di trasformare tale diritto-dovere in una semplice facoltà.

All'articolo 9 del Senato, che nel testo della Camera dei deputati è diventato articolo 11, si è apportata una modifica nel senso che è stato omesso il richiamo allo stanziamento di 30 milioni di lire per l'anno 1971 per fare riferimento soltanto a quello, di 70 milioni, per il 1972, prevedendosi evidentemente che il disegno di legge non potrà entrare in vigore prima del prossimo anno. Poichè

questa è l'unica ragione della modifica, ritengo si possa accettare la nuova formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

La tabella è rimasta identica a quella da noi approvata, per cui non ho altro da aggiungere se non ripetere l'invito alla Commissione di accettare il mio emendamento all'articolo 2, tendente ad aggiungere, dopo la parola « cittadini », le altre: « che abbiano compiuto 21 anni di età e godano dei diritti civili e politici ».

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Oliva per la sua esposizione, come sempre molto chiara e dettagliata. Mi sembra che egli esprima parere favorevole a tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia pure con qualche piccola riserva su taluna di esse; riserva, peraltro, che non ritiene di tradurre in proposte di emendamento, salvo per quel che riguarda l'articolo 2.

È evidente che se apportiamo anche un solo emendamento il testo deve ritornare alla Camera dei deputati, con il pericolo che un provvedimento al quale annettiamo una certa importanza — altrimenti non ci saremmo tanto affannati attorno ad esso — finisca per essere approvato non prima di gennaio o febbraio. Mi chiedo allora se la soluzione del problema messo in evidenza dal senatore Oliva non possa risultare dai lavori preparatori e non sia quindi sufficiente approvare un ordine del giorno, interpretativo della nostra volontà di legislatori nel senso indicato dal senatore Oliva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O M A S U C C I . Noi siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Presidente.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Non c'è bisogno di ripetere che la Commissione è sovrana, trattandosi, fra l'altro, di un disegno di legge che viene esaminato in sede deliberante. Tuttavia mi sia permesso di far rilevare che un ordine del giorno non mi sembra possa avere efficacia interpretativa in un punto così delicato del sistema che viene stabilito in materia di istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero. Il possesso dei diritti civili e politici può dipendere da vari fattori. Per esempio ci sono infiniti casi di doppia cittadinanza contestata: può quindi darsi il caso che il Ministro degli affari esteri si trovi di fronte alla designazione di italiani o discendenti da italiani per i quali non sia chiaro il possesso dei diritti civili e politici come da noi inteso. Ritengo quindi che non si possa non fare riferimento all'autorevole precedente derivante dalla Costituzione; anche perchè, avendo noi introdotto la norma specifica ed essendo poi essa stata soppressa, sia pure con giustificato motivo, dalla Camera dei deputati, potrebbe ritenersi che in questo particolare caso non sia necessario il godimento dei diritti civili e politici, nonostante l'importanza di questo organo consultivo.

C'è di più. Se si fosse ravvisata l'opportunità di far coincidere l'approvazione del nuovo testo con la scadenza del termine del primo Comitato consultivo degli italiani all'estero, che è caduta proprio nella settimana in cui l'altro ramo del Parlamento stava esaminando il disegno di legge, allora la Camera dei deputati avrebbe potuto approvare il nostro testo, che non era affatto sbagliato e che solo attraverso una interpretazione psicologica, di delicatezza, poteva apparire offensivo per i designati a rappresentare gli italiani all'estero. Ma, non ricorrendo più questi motivi di urgenza, essendo scaduto il quinquennio, essendoci tempo a disposizione per riformare il Comitato consultivo, ritengo che anche una nostra modesta affermazione di principio non possa non portare a una successiva approvazione della Camera dei deputati, in modo del tutto tempestivo per gli scopi che la legge si prefigge.

Ragione per cui mi permetto, come relatore, di non accettare la soluzione dell'ordine del giorno e di insistere su quella dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Non insisto. Soltanto vorrei far rilevare che il riferimento all'articolo della Costituzione riguardante i re-

quisiti per l'elezione del Presidente della Repubblica, sia pure limitatamente alla parte attinente al godimento dei diritti civili e politici, può prestarsi a diverse considerazioni. Si potrebbe impostare un ragionamento esattamente opposto a quello svolto dal relatore, nel senso che solo e proprio per la carica più alta e importante prevista dalla Costituzione è contemplato esplicitamente il possesso dei diritti civili e politici. Quindi arriverei quasi alla conclusione che, non dettando la Costituzione uguale norma per tutte le altre cariche di livello inferiore, non sia sempre necessario il godimento di tali diritti, salvo che non sia stabilito esplicitamente dalle leggi speciali.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Le conseguenze di questa impostazione non sarebbero molto confortanti per il valore morale che noi riteniamo di annettere al Comitato consultivo degli italiani all'estero.

P R E S I D E N T E . È proprio il senso di prudenza da lei affermato, senatore Oliva, che deve farci riflettere sull'opportunità o meno di creare un grosso precedente.

T O M A S U C C I . Siamo favorevoli all'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati perchè riteniamo che sia le modifiche di carattere marginale sia quelle di carattere sostanziale da essa approvate siano migliorative del provvedimento. In particolare, va sottolineata la modifica apportata all'articolo 2, dove la Camera dei deputati ha concretato quello che era un orientamento emerso anche nel corso delle nostre discussioni e che avevamo dato per implicito nel testo da noi approvato, vale a dire la partecipazione dei patronati e delle organizzazioni o associazioni, operanti nel settore ed aventi sede centrale in Italia, alla formazione del Comitato consultivo degli italiani all'estero. Giustamente l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di rendere esplicito un principio che consideriamo estremamente importante.

Quanto alla modifica prospettata dal relatore, si tratta senz'altro di un punto controverso. Infatti noi non riteniamo di dover presentare alcun emendamento poichè è bene che il provvedimento finalmente venga varato. Vero è che l'ultima sessione del Consiglio consultivo degli italiani all'estero è avvenuta in questi giorni e prima che se ne abbia un'altra passeranno — facendo le previsioni più rosee — almeno sei mesi; ma non è detto che questo ci debba autorizzare a continuare ad emendare la legge con il solo effetto di portarla per le lunghe.

Riteniamo quindi che sia giusto approvare il disegno di legge in esame poichè esso, anche se non si può considerare del tutto soddisfacente, tuttavia costituisce un passo avanti rispetto alla situazione precedente.

La discordanza sostanziale tra Camera e Senato, è soltanto sul fatto che nel nuovo testo è stato soppresso il riferimento esplicito al requisito, per i candidati alla carica di membro del Comitato consultivo degli italiani all'estero, del possesso dei diritti civili e politici, ed è stato ridotto — sempre per i designati — da tre a due anni il termine minimo di residenza all'estero per poter essere eletti. A questo punto, permettetemi di ribadire la possibilità di una soluzione semplice e chiara: quella proposta dal Presidente. Ritengo perfettamente sufficiente un ordine del giorno che impegni il Governo ad interpretare la legge nel senso che i componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero debbano essere in possesso dei diritti civili e politici. È vero che in tal modo questo concetto non assume carattere normativo, ma un ordine del giorno che impegni il Ministro credo sia sufficiente a garantire il pieno rispetto dello spirito del provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione allegare alle norme che distribuirà alle ambasciate e agli altri organismi l'ordine del giorno, che esprime la precisa volontà del legislatore. Così facendo avremo tutte le garanzie che vogliamo e in più il vantaggio di condurre subito in porto un provvedimento che, ripeto, pur nella sua incompletezza, ha notevole importanza.

Analogamente riteniamo importante la modifica apportata all'articolo 5. L'introduzio-

ne del termine « nell'ambito » è più vasto della precedente espressione: però bisogna tenere presente che gli italiani all'estero si presentano come un insieme di varie categorie legate ad attività sindacali, culturali, commerciali, imprenditoriali e via dicendo, per cui usare il termine « nell'ambito » non implica una contraddittorietà, bensì una maggiore rispondenza alla reale situazione. D'altra parte non è pensabile che il Ministro degli esteri, dovendo scegliere tra un condannato e un incensurato, possa avere dei dubbi.

Detto ciò confermo il voto di astensione del Gruppo cui appartengo sul disegno di legge nel suo complesso, astensione che non è, evidentemente, una opposizione al provvedimento, del quale approveremo i singoli articoli, ma che vuole sottolineare ancora una volta la presenza in esso di alcune carenze, di talune lacune che avrebbero potuto essere colmate. Perchè ciò avvenga, perchè la legislazione che regola il settore possa raggiungere la completezza di cui ha bisogno, sarà necessario operare ancora in futuro.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo ringrazia vivamente tutti i componenti la Commissione per l'attenzione rivolta al disegno di legge, ed il relatore per avere così efficacemente illustrato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che sono migliorative del testo originario. Noi dobbiamo una particolare riconoscenza a questa Assemblea in quanto uno dei due disegni di legge dai quali è risultato il testo in esame è dovuto ad una iniziativa parlamentare che si riconduce al relatore, al senatore Coppo e ad altri senatori; così come è dovuto al lavoro svolto dalla Commissione, attraverso la Sottocommissione appositamente nominata, il testo unificato che oggi ritorna modificato dall'altro ramo del Parlamento. In proposito desidero subito far notare che l'articolo 2 rende il Comitato consultivo degli italiani all'estero più rappresentativo delle varie categorie in cui i nostri connazionali si articolano sul suolo straniero e che comunque tutto il testo del nuovo disegno di legge rende il Comitato consultivo più idoneo a svolgere le sue funzioni.

Devo ricordare che proprio in questa Assemblea alcuni anni fa iniziammo un ampio dibattito sui problemi dell'emigrazione, durante il quale il tema del Comitato consultivo acquistò una dimensione particolare; ebbene, ritengo che il provvedimento in esame venga a soddisfare alcune delle esigenze allora affiorate.

Vero è che è sorta una discordanza di fondo riguardo all'articolo 4: su di essa il Governo auspicherebbe una intesa della Commissione per l'accoglimento della proposta equilibrata, avanzata dall'onorevole Presidente, di presentare un ordine del giorno che indichi in che modo il legislatore intende che venga interpretato il citato articolo 4. E questo per due circostanze: anzitutto per l'urgenza di condurre in porto il provvedimento; in secondo luogo per una ragione pratica, e cioè per il fatto che siamo prossimi a determinate scadenze le quali arresteranno per un certo periodo di tempo l'attività legislativa.

Non bisogna dimenticare che il Ministero ha una possibilità di intervenire nella scelta dei componenti del Comitato consultivo tra i candidati designati dalla collettività a rappresentare gli italiani all'estero; certo è che il Ministro degli affari esteri, se si trovasse di fronte ad un ordine del giorno come quello prospettato dal presidente Pella, sarebbe ancora più confortato nell'operare secondo la precisa volontà del legislatore.

Per tali ragioni il Governo, in questo momento, si dichiara disposto ad appoggiare l'ordine del giorno di cui sopra e ringrazia il Presidente per aver avanzato una proposta così saggia ed equilibrata: essa rappresenta una soluzione semplice e lineare del problema, senza disattendere, nello stesso tempo, l'esigenza del possesso, da parte dei membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, di quei requisiti obiettivi sottolineati dal relatore. Si tratta, infatti, di un concetto che si può considerare pacifico.

Per quanto riguarda l'attività pratica del nostro Ministero, questo si impegna fin da ora a considerare l'ordine del giorno come parte integrante delle disposizioni da impartire alle ambasciate, alle quali tutte le no-

stre associazioni devono rivolgersi per costituire il Comitato consultivo degli italiani all'estero. Ragione per cui l'interpretazione dell'ordine del giorno dovrà avere un carattere impegnativo, in modo da rappresentare una *conditio sine qua non* per la costituzione del Comitato consultivo.

Con questa precisazione, il Governo sarà grato alla Commissione se vorrà concludere questo anno legislativo con la definitiva approvazione di un disegno di legge che esso ritiene particolarmente importante.

P R E S I D E N T E . Adesso sono io ad avere qualche preoccupazione, perchè forse gli ordini del giorno, come strumenti vincolanti per il Governo, non offrono molte garanzie . . .

D ' A N G E L O S A N T E . A parte l'efficacia dell'ordine del giorno, non mi sembra pensabile che il Ministro, nella sua discrezionalità, tra un censurato ed un incensurato scelga proprio il primo come componente del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Non ho alcuna vocazione leopardiana al « combatterò, procomberò sol io »; tuttavia in questo momento, meditando sulle ponderate osservazioni del Presidente, devo far rilevare al senatore D'Angelosante che tutto andrebbe bene se a far parte del Comitato non fossero chiamate anche persone designate dall'esterno. Infatti, i 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, sono designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia. Ed i 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui uno almeno residente all'estero, sono designati — come ha voluto precisare la Camera dei deputati — dalla stessa Federazione. In un certo senso, quindi, il Ministro ha, come si suol dire, le mani legate. Ed anche se potrà scegliere tra un numero maggiore di nominativi, potrà accadere che nessuno dei designati goda dei diritti civili e politici.

Sinceramente, con tutto il riguardo alle buone intenzioni dell'onorevole Presidente, non posso accettare che, essendo il possesso dei diritti civili e politici prescritto dalla Costituzione soltanto per i candidati alla Presidenza della Repubblica, ciò giustifichi una mancata richiesta di tali requisiti in altri casi. D'altro canto lo stesso Presidente ha giustamente aggiunto che le varie leggi devono, se il legislatore lo ritiene, stabilire identici requisiti per cittadini che aspirino a determinate cariche. Come relatore ritengo che il provvedimento in esame sia uno di quelli nei quali non sia possibile non fare menzione di tali requisiti, soprattutto perchè, avendo noi approvato in proposito una norma che poi è stata soppressa dalla Camera, tale procedura potrebbe dare adito a degli equivoci. Se la Commissione riterrà di respingere il mio emendamento, dunque, l'accettazione dell'ordine del giorno potrà costituire il conseguente rimedio, il minor male possibile.

Tuttavia, ripeto, poichè non esistono più motivi di urgenza nè psicologica nè giuridica, il fatto che il Senato si sia tanto adoperato per elaborare il testo di questo disegno di legge e oggi si dichiari disposto ad approvare tutti gli emendamenti apportativi dalla Camera dei deputati è sufficiente a togliere ogni aspetto di testardaggine o di inutile ritardo ad una cosciente nostra presa di posizione, che corrisponde alla convinzione di dover seguire determinate regole di metodologia giuridica. Regole che, col « rimpallo » dei provvedimenti tra Senato e Camera offrono una possibilità di miglioramenti in un certo senso infinita. In questo caso, tra l'altro, tutto si ridurrebbe alla ricerca di maggiore chiarezza e precisione.

Comunque, se non si volesse tener conto del fatto che insisto su un emendamento del quale il Governo dichiara che si può fare a meno, mentre sono contrario a un ordine del giorno che viceversa il Governo accetta, sono pronto a mettere a disposizione il mio mandato di relatore per essere sostituito da qualcuno che ritenga di non dover formulare le mie stesse riserve.

D ' A N G E L O S A N T E . Non voglio sostenere in modo particolare questo provvedimento quanto porre una questione di principio che deve valere anche per l'avveni-

re e che si basa su due presupposti: evitare di inserire nelle leggi proposizioni inutili, superflue ed evitare, altresì, di stabilire criteri rigidi come quello proposto dal senatore Oliva.

Esaminiamo il merito dell'emendamento del relatore. Che cosa significa « godimento dei diritti civili e politici »? Come si acquista e come si perde tale godimento? In generale, a meno che non sussista un motivo specifico di esclusione, colui che è cittadino italiano gode dei diritti civili e politici. Quindi, del Comitato consultivo degli italiani all'estero non possono comunque far parte che cittadini italiani i quali abbiano acquisito i diritti politici e civili in quanto tali. Resta la possibilità che qualcuno ne abbia perduto il godimento: o perchè ha perduto la cittadinanza — ma non è il caso in esame — oppure a seguito di condanna penale comportante l'interdizione dai pubblici uffici. Ma la condanna che produce tali pene è così grave che nessuno può permettersi di includere chi ne è colpito in un organismo come il Comitato consultivo degli italiani all'estero. Si tratta quindi di una precisazione pleonastica. A me non interessa che il disegno di legge sia approvato subito o tra qualche giorno o tra qualche mese; soltanto mi sembra sia inutile appesantire le leggi con formulazioni che sono semplicemente indicative di preoccupazioni scarsamente accettabili anche sul piano politico generale.

Perchè, così come si fa credito al Ministro circa i criteri che seguirà nella scelta dei candidati, altrettanto ritengo si debba far credito ai patronati, che sono organismi collaterali dei sindacati, e che non andranno certo a scegliere degli interdetti. Del resto, ove lo facessero, tali candidati verrebbero respinti. Mi sembra quindi troppo duro e intransigente l'atteggiamento del collega Oliva.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Il fatto che quanto io sostengo trova una chiarissima conferma nella Costituzione toglie ogni carattere di durezza al mio atteggiamento. Ci sono infinite leggi in cui è stato introdotta la formula del godimento dei diritti civili e politici, e non per questo sono leggi « dure ». Sarà semplicemente una formula di stile, ma consentitemi di dire che non mi pare assolutamente eccessiva.

D ' A N G E L O S A N T E. Esistono nomine e nomine: quando si tratta di procedure elettorali è bene che il requisito sia richiesto esplicitamente. Ma quando una nomina è soggetta ad un organo di verifica, come nel nostro caso, mi pare che non ci sia ragione di insistere.

P R E S I D E N T E . Comunque, prima di prendere una decisione preferisco attendere di poter leggere il resoconto della seduta in cui la Camera dei deputati ha votato la soppressione della norma relativa al possesso dei diritti civili e politici, per rendermi conto della motivazione precisa in base alla quale ha operato.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Come ripeto, l'onorevole Bemporad mi ha chiaramente detto che alla Camera si è avuta la sensazione che il requisito di cui si discute venisse richiesto per una sola categoria. In realtà la nostra intenzione non era questa; comunque, se si tratta di uniformare un trattamento, lo si può uniformare in senso inverso, ed io ho fatto presente come con un semplice emendamento si possa estendere il requisito a tutti. Secondo il testo attuale, debbono essere nominati esperti e rappresentanti designati da organizzazioni e anche dalla Federazione della stampa italiana all'estero, senza che il Ministro possa opporre alcun rifiuto, anche se motivato. Il fatto che nel disegno di legge si renda obbligatorio questo requisito pone anche il Ministro al riparo dalla necessità di esercitare poi dei poteri di gestione, per così dire, che non sono suoi per il fatto semplicissimo che non sono espressamente previsti dalla legge. Poniamo il caso che venga designato a far parte del Comitato consultivo degli italiani all'estero un individuo che all'estero risulti incensurato, mentre in Italia, in seguito a ricerche nel casellario giudiziario, risulti interdetto dai pubblici uffici: in tal caso si porrebbe il Ministro degli

affari esteri nella condizione di rifiutare una designazione quasi su basi discrezionali.

Comunque, io ho fatto presente una mia preferenza circa il normale *iter* legislativo, il quale consente, mi pare senza scandali, che il Senato possa eventualmente modificare un provvedimento. Se poi la Commissione non sarà d'accordo, non ne trarrò certamente motivo di offesa. Da parte mia agisco secondo quello che ritengo il mio dovere: quando si tratta di materia giuridica bisogna essere estremamente precisi. D'altra parte non credo si possa pensare che io intenda ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame: sono stato tra i suoi principali sostenitori e credo di essere al di sopra di ogni sospetto.

P E C O R A R O . In un primo tempo ritenevo che l'opinione del senatore D'Angelosante e degli altri colleghi di sinistra fosse la migliore; ma ora mi sono convinto che è più logica quella del relatore. A farmi cambiare opinione è stata proprio un'asserzione del collega D'Angelosante. Egli ha affermato che quando si tratta di effettuare delle nomine in relazione ad un procedimento elettorale è meglio stabilire l'obbligatorietà per i candidati del possesso dei diritti civili e politici. Ora, nel nostro caso, pur non trattandosi di un vero e proprio procedimento elettorale, si tratta tuttavia di una selezione; e, in rapporto a questo processo selettivo credo che stabilire delle norme di base, che in definitiva salvaguardano tanto le stesse associazioni che operano le designazioni, quanto le rappresentanze diplomatiche e il Governo italiano, sia un atto prudenziale al quale non c'è alcun motivo di opporsi.

Quindi, a meno che dal resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati, in cui l'obbligo del possesso dei diritti civili e politici per i membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero è stato soppresso, vengano fuori elementi tali da convincerci, senza alcun dubbio, a tralasciare l'obbligatorietà del requisito, mi dichiaro a favore del suo ripristino, secondo quanto aveva già stabilito in origine il Senato.

B R U S A S C A . Io ritengo che un punto sul quale dobbiamo soffermarci è quello che concerne la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 5, il cui secondo comma è oggi così formulato: « Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente ». Cioè, si stabilisce che il Ministro deve rigorosamente scegliere i rappresentanti nell'ambito delle persone designate dalle assemblee riunite, mentre nel nostro testo stabilivamo che il Ministro procedeva alla scelta definitiva attenendosi, di norma, alle indicazioni emerse dalle assemblee riunite. L'innovazione apportata dalla Camera dei deputati non avrebbe grande importanza se non fosse accompagnata dalla soppressione, nell'articolo precedente, della disposizione per cui i candidati devono essere non solo cittadini italiani, ma anche in possesso dei diritti civili e politici. In sostanza, con le nuove disposizioni — mi chiedo e chiedo alla Commissione — può il Ministro rifiutarsi di procedere alla nomina di candidati se, per ipotesi, nessuno di quelli indicati dalle assemblee riunite gode dei diritti civili e politici? Se a porre rimedio a questa situazione si ritiene sufficiente un ordine del giorno, d'accordo; certo è che senza un documento interpretativo la clausola introdotta dalla Camera dei deputati obbliga, *sic et simpliciter*, il Ministro a procedere alla nomina anche di persone che non godano dei diritti civili e politici.

P R E S I D E N T E . Francamente, mancando — poichè non è ancora stato stampato — il resoconto stenografico della Camera dei deputati da cui poter desumere i motivi per cui l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sopprimere la nostra disposizione riguardante il possesso dei diritti civili e politici, non mi sento di mantenere la mia proposta di ricorrere ad un ordine del giorno interpretativo della legge. Lascio quindi al rappresentante del Governo la responsabilità morale di esprimere un'opinione conclusiva al riguardo.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quando si tratta di responsabilità morale l'impegno è indubbiamente mol-

to delicato, ed è per me ancor più difficile poterlo assumere in quanto, non essendo delegato al settore dell'emigrazione, non ho partecipato al dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati e non sono quindi oggettivamente in condizione di dire quali siano state le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a sopprimere la precisazione approvata dal Senato. Sono comunque pronto ad assumermi la responsabilità morale che mi viene richiesta, perchè ritengo che il provvedimento sia concertato in modo che qualsiasi atto riguardante la composizione del Comitato consultivo degli italiani all'estero passi necessariamente attraverso le ambasciate, mediante contatti informativi, per cui il Ministero può senz'altro assumersi l'impegno di dare piena applicazione all'ordine del giorno prospettato dall'onorevole Presidente.

Ad ogni modo — a parte il concetto della unità del Governo — per ragioni di delicatezza preferirei che la Commissione ascoltasse prima il collega Bemporad, che ha seguito l'*iter* del provvedimento alla Camera dei deputati e che dovrebbe essere qui tra poco.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il senatore Oliva, il quale si scusa per essersi dovuto allontanare, ha comunicato alla Presidenza che rinuncia a presentare l'emendamento all'articolo 4 — che aveva annunciato — mirante a ripristinare per i designati alla nomina a membro del Comitato consultivo degli italiani all'estero l'obbligo del possesso dei diritti civili e politici, e si rimette per ogni decisione in proposito alla Commissione e al Governo. Credo quindi che possiamo passare alla votazione degli articoli inserendo esplicitamente a verbale una dichiarazione che riassume il nostro atteggiamento. Il Presidente dà cioè atto che la Commissione unanime aderisce alla modifica apportata dalla Camera al secondo comma dell'articolo 4, ritenendo che il possesso dei diritti civili e politici debba essere richiesto, in applicazione di princìpi giuridici di ordine generale, a tutti i componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero e considerando che il riferimento a tale possesso sia stato depennato dalla Camera dei deputati in quanto pleonastico.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Nel primo comma, la parte iniziale e la lettera *a*) sono state modificate dalla Camera. Do lettura del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

I punti *b*) e *c*) dello stesso articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dei punti *d*) ed *e*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *d*) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa Federazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta modificato dalla Camera dei deputati soltanto nel primo comma, nel senso che le parole « escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro », contenute tra parentesi, sono soppresse in quel punto e sostituite da una lettera *b*) del seguente tenore: « non abbiano scopo di lucro ».

Metto ai voti tale modifica.

(*È approvata*).

Conseguentemente l'indicazione degli altri due punti *b*) e *c*) del testo approvato dal Senato slitterà rispettivamente in *c*) e *d*).

Il secondo comma dell'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone del Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte e associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza .

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma di detto articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero nell'am-

bito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dello stesso articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficolta di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro degli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma dell'articolo 5 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma di detto articolo, nel testo modificato dalla Camera:

« Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro degli affari esteri, premessa, se del caso, la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera *a*), dispone che le Rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dello stesso articolo nel testo modificato dalla Camera:

« Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere *b*) *c*), *d*) ed *e*) del citato articolo 2 si procede invece su designazione della stessa Amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma dell'articolo 6 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

La Camera ha introdotto un nuovo articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro degli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato.

Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 (ex articolo 7) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8 (ex articolo 7) nel testo modificato dalla Camera:

« Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro degli affari esteri può richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera *b*) del precedente articolo 2, nonchè di enti pubblici e di associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 9 (ex articolo 8) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

È stato poi introdotto un nuovo articolo 10, di cui do lettura:

Art. 10.

Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonchè di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 devono trasferirsi dalle località di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 11 (ex articolo 9) è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 12 (ex articolo 10) non è stato modificato dalla Camera dei deputati, così come non è stata modificata la Tabella allegata al disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Proroga del Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » (1945)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quinquennio 1971-75 ».

Informo che la Commissione bilancio ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

Invito il senatore Giraudo a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

G I R A U D O , *relatore alla Commissione.* L'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa è troppo nota perchè io debba spendere molte parole per illustrarne le finalità e l'attività svolta in un ventennio circa di esistenza. Va detto che si tratta ad un tempo di un'associazione italiana e di una sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa.

Come loro sanno, il Consiglio dei comuni d'Europa non interessa soltanto i Paesi attualmente membri della Comunità, ma an-

che l'Inghilterra, l'Austria e la Svizzera, e include comuni, province, regioni ed enti territoriali analoghi, che nei diversi Paesi hanno nomi e anche, a volte, natura diversi.

L'attività di questa Associazione si svolge, quindi, sia sul piano internazionale, come sezione del Consiglio dei comuni d'Europa, sia sul piano nazionale.

Essa mira essenzialmente: primo, alla formazione europea degli amministratori locali, e quindi degli amministratori di comuni, province e regioni; secondo, a fornire un servizio di aggiornata informazione e documentazione dell'attività comunitaria ed europea in genere, in funzione degli interessi istituzionali dei poteri locali, assecondando inoltre — soprattutto in sede comunitaria — la partecipazione di tali enti all'utilizzazione dei vari fondi che sono a disposizione, dal FEOGA al Fondo sociale europeo, ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti. Un terzo compito dell'Associazione è quello di fungere, per così dire, da sindacato dei poteri locali per le questioni europee, difendendo quindi i loro interessi direttamente presso le varie istituzioni europee a tutti i livelli (politico, tecnico e burocratico) e, indirettamente, presso il Parlamento nazionale, il Governo e i vari rami dell'Amministrazione pubblica, qualora tali organi siano investiti di problemi europei.

Con la legge 29 giugno 1962, n. 1098, fu disposta per la prima volta in favore dell'AICCE la concessione per un quadriennio di uno contributo annuo di 20 milioni di lire; con la legge successiva del 9 agosto 1967, numero 772, tale contributo, integrato per l'anno 1966 di altri 10 milioni, fu elevato a 50 milioni di lire per il quadriennio 1967-1970. Il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, è rivolto — scaduto il secondo quadriennio — ad assicurare la continuità del contributo e nello stesso tempo ad adeguarlo alle accresciute necessità dell'Associazione, in vista appunto della sua ampliata attività e della lievitazione delle spese registratesi per il personale, per la stampa, eccetera. Esso prevede pertanto la concessione di un contributo di lire 50 milioni per il 1971 — anno che ormai si può considerare concluso — e di un contributo annuo di lire 100 milioni per il quadriennio 1972-1975.

Per informazione della Commissione, ricorderò che l'esercizio 1970 — tanto per fare un riferimento all'entità delle entrate e delle spese dell'Associazione — ha fatto registrare un complesso di entrate pari a 121.690.000 lire, di cui 50 milioni come contributo dello Stato per il passato quadriennio in virtù della legge del 1966, ed il rimanente coperto dalle quote associative (comuni, province e regioni). In quest'ultima voce, però, sono da considerare circa lire 16 milioni per quote arretrate del 1969 e lire 5.146.000 per quote di anni addirittura precedenti, che hanno consentito all'AICCE di tirare avanti alla meno peggio nel decorso 1970. Ciò nonostante, il *deficit* dell'Associazione è risultato nello stesso anno di lire 13.960.000. Per poter continuare a soddisfare le esigenze della propria attività, l'Associazione ha dovuto pertanto contrarre mutui con le banche, sicchè oggi deve far fronte ad un forte peso di interessi. Inoltre si è trovata nella condizione di ridurre il personale (tre dipendenti sono stati licenziati e al momento non possono essere sostituiti), nonostante la necessità di accrescere la propria attività, per il cui sviluppo, e per rispondere alle esigenze che l'AICCE ha sia come associazione italiana sia come sezione del Consiglio d'Europa, avrebbe dovuto invece affrontare — oltre al *deficit* indicato — maggiori spese dell'ordine di 30-35 milioni. Vi è infatti da ricordare che l'Associazione, in aggiunta ai normali impegni (proprio domenica prossima si svolgerà a Torino il congresso dell'AICCE), cura numerose pubblicazioni (la rivista « Comuni d'Europa » che ha una tiratura di 11 mila copie, un periodico AICCE e molte monografie), e si è fatta promotrice di convegni di studio sul problema regionale in riferimento all'importanza che la politica e l'attività delle regioni rivestono in seno alla Comunità europea, di cui il nostro Paese è certamente il più convinto sostenitore.

In conformità al principio adottato dalla nostra Commissione, di non concedere ad enti o associazioni contributi statali che oltrepassino il triennio, ritengo però che debba essere apportata una modifica all'articolo 1

nel senso che il contributo annuo di cento milioni, anzichè per il quadriennio 1972-1975, debba essere concesso per il triennio 1972-1974, fermo restando il contributo di 50 milioni per il 1971, nella misura cioè in cui era stato corrisposto nel quadriennio precedente.

Osservo che all'articolo 2 è già stato inserito dal Governo, in conformità alla prassi della nostra Commissione, l'obbligo da parte AICCE di presentare entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonchè il rendiconto finanziario relativo. Tali norme mi pare che forniscano al Parlamento tutte le garanzie che il caso richiede e consentano al Governo — trascorso il triennio — di assicurare una continuità di contributi e, allo stesso tempo, un controllo continuativo sull'attività dell'Associazione. Associazione che a mio giudizio adempie ad una importante funzione, se si considera che i problemi degli enti locali, e particolarmente delle regioni, si pongono oggi sul piano europeo come un elemento fondamentale, direi determinante, per la formazione dell'Europa che noi auspichiamo: un'unione di popoli che trovino nella base degli enti locali quella struttura umana, sociale e politica che deve servire a fare del nostro Continente un organismo di equilibrio non soltanto politico ma anche sociale ed economico. Per tali ragioni, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, raccomando vivamente l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento proposto all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A L A M A N D R E I . Il nostro Gruppo deve esprimere sull'AICCE, considerate le sua attuali funzioni, un giudizio notevolmente critico e negativo. Riteniamo infatti che, sia per l'area territoriale europea alla quale sino a questo momento la sua organizzazione ed i suoi collegamenti si riferiscono, sia per taluni aspetti dell'attività che svolge, la Associazione per il Consiglio dei comuni d'Europa rappresenti un elemento di unilateralità, se non addirittura di discriminazione. Se, dunque, dovessimo limitare il giudizio alla valutazione di ciò che l'Associazione è in se stessa, il nostro parere sul provvedimento dovrebbe essere contrario.

Nondimeno non possiamo prescindere dal contesto europeo più generale in cui l'AICCE si colloca: un contesto che sappiamo essere entrato oggi in una fase dinamica, di movimento; un contesto, cioè, che si va allargando ed articolando e che noi ci auguriamo possa aprirsi sempre più. Siamo infatti d'accordo con il senatore Giraudo che nello sviluppo della realtà europea il rapporto di collaborazione fra i poteri intermedi — cioè gli enti locali: i comuni, le province, le regioni — assumerà un'importanza sempre più grande per la costruzione di quel tessuto di rapporti civili e popolari che deve costituire il sostratto effettivo di una reale unione europea.

Proprio in una tale prospettiva, nella quale pensiamo che anche un organismo come quello in parola — attraverso momenti di contatto e di confronto con altre organizzazioni e associazioni già esistenti ed operanti nel settore — possa modificare le proprie caratteristiche nel senso auspicato; proprio in una tale più ampia prospettiva — dicevo — noi riteniamo di poter esprimere la nostra astensione. Un'astensione la quale implica — per riassumere e concludere il nostro giudizio — un apprezzamento negativo su ciò che l'Associazione è allo stato delle cose e, al tempo stesso, un auspicio sullo sviluppo che l'AICCE potrà avere, insieme con altre associazioni analoghe, nel quadro della dinamica europeistica.

D ' A N D R E A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, io sono piuttosto preoccupato di questa tendenza a voler affrontare i problemi dell'assistenza collettiva a spese dello Stato. Io vorrei che le associazioni di questo tipo dessero un apporto al bilancio dello Stato e non si costituissero invece a sue spese, cioè con l'intento di sottrarre fondi al bilancio dello Stato medesimo, che non è molto ricco, specie per quanto riguarda il campo degli affari esteri.

Naturalmente, non porto alle estreme conseguenze questo mio giudizio e quindi non

faccio nessuna opposizione pratica al disegno di legge in esame: anzi dichiaro che voterò a favore di esso, nonostante le riserve espresse. Tuttavia, ripeto, vorrei che questi organismi si creassero non per chiedere danaro allo Stato ma, possibilmente, per dargliene.

P R E S I D E N T E . A seguito di un voto da noi precedentemente formulato, il Governo ha dato assicurazione che prenderà in esame, per una organica sistemazione, tutta la materia degli enti che ricevono sovvenzioni dallo Stato.

B R U S A S C A . Signor Presidente, io, che in materia di enti sono stato sempre piuttosto critico, penso di poter tranquillizzare il senatore D'Andrea facendo presente che entro breve termine — un biennio al massimo — il Ministero degli affari esteri presenterà un nuovo piano organico dei contributi da dare a questi enti, nel quale saranno indicate le revisioni, le rettifiche, le soppressioni, eventualmente, di alcuni di essi ed il potenziamento di altri, che si riterranno necessari. Tuttavia, per quanto riguarda il contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa di cui oggi ci occupiamo, mi preme sottolineare che in materia di europeismo la coscienza popolare deve consolidarsi; e l'Associazione dei Comuni d'Europa ha già fatto molto per la diffusione e il consolidamento di una coscienza europea. Desidero portare a questo proposito un esempio: all'ingresso di un piccolo comune del mio collegio, Montabone, c'è un cartello con la scritta: « Montabone, comune d'Europa ». È un segno dell'aspirazione di quella popolazione.

Quindi, senatore D'Andrea, pur condividendo le sue riserve, che del resto sono sempre state espresse dalla Commissione e sono codificate ormai in una successione di deliberazioni che il Ministero degli affari esteri conosce bene e terrà, speriamo, in ferma considerazione, io ritengo che in questa fase dell'unità europa, in cui è opportuno che la coscienza dell'europeismo si diffonda ancora di più e si consolidi, la proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa possa essere approvata.

Perciò annuncio che esprimerò voto favorevole sul disegno di legge, concordando con quello che ha detto il relatore.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccomando anch'io alla Commissione l'approvazione del provvedimento, confermando che, a seguito dell'impostazione che la Commissione del Senato, su iniziativa del senatore Brusasca, ha preso per dare sistematicità a tutti i contributi erogati dallo Stato ad enti di questo tipo, il Ministero sta cercando di mettere ordine nella materia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 1971 e di un contributo annuo di lire 100.000.000 per il quadriennio 1972-1975.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire alle parole: « quadriennio 1972-1975 » le altre: « triennio 1972, 1973 e 1974 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa trasmetterà al Mini-

stero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonchè il rendiconto finanziario relativo.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 e a quello di lire 100 milioni relativo all'anno 1972 si provvede con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

In relazione alla modificazione introdotta nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974 ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo » (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che sono pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 11ª; tutti i pareri sono favorevoli, o almeno non ostativi all'approvazione del disegno di legge, anche quelli delle Commissioni per gli affari costituzionali e per la difesa, che pur contengono alcune osservazioni di carattere marginale.

Prego il senatore Pieraccini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame, che deriva dalla fusione di una iniziativa del Governo con una iniziativa parlamentare, è già stato esaminato favorevolmente dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento assai importante ed innovativo, per cui personalmente sento il dovere di esprimere il mio apprezzamento e il mio compiacimento per il notevole passo avanti compiuto dal Ministero degli affari esteri per regolamentare in modo organico e democratico il contributo che l'Italia dà, nel campo tecnico, scientifico e culturale, ai Paesi in via di sviluppo.

Il provvedimento, infatti, non si limita — come altre volte è accaduto — alla proroga delle vigenti disposizioni, la cui efficacia sta per scadere, ma le innova profondamente.

Il problema dello sviluppo dei Paesi emergenti, per usare una formula oggi in voga, è assai grave e importante; vorrei dire che rappresenta uno dei nodi centrali dello sviluppo delle relazioni internazionali e dello stesso mantenimento della pace. Sono ormai oltre dieci anni che le Nazioni Unite si son poste il problema; v'è da dire, però, che la esperienza di questo primo decennio di aiuti internazionali su base bilaterale o multilaterale è risultata alquanto insoddisfacente sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Non si è riusciti, infatti, a raggiungere l'obiettivo che ci si era posti, quello cioè di un avvicinamento, nello sviluppo, fra le nazioni industrializzate e gli altri Paesi o, quanto meno, dell'inizio di un processo di riduzione del profondo squilibrio esistente nel mondo fra i due gruppi di Paesi. Anzi, in base alle cifre a tutti note, si può constatare facilmente che alla fine del primo decennio il dislivello è addirittura aumentato. La media del reddito annuo *pro capite* dei Paesi in via di sviluppo è stata nel 1970 di 157 dollari, mentre

quella dei Paesi industrializzati risulta di 1.725 dollari. Come si vede, un divario enorme, ancor più grave se si pensa che la media di 157 dollari è essa stessa il frutto, all'interno dei Paesi emergenti, di altri squilibri profondi. Alla fine del primo « decennio per lo sviluppo », dunque, questo gravissimo problema non ha ottenuto non dico una soluzione — chè sarebbe stato addirittura impossibile un tale risultato in sì breve tempo — ma neppure un avvio soddisfacente.

Come si ricorderà, nel 1969 le Nazioni Unite hanno esaminato la questione (sono noti i rapporti Jackson e Pearson) e, dopo un ampio dibattito, hanno votato un'altra relazione, per un « secondo decennio di sviluppo », sulla base dei risultati della Commissione Pearson. I nuovi obiettivi fondamentali che le Nazioni Unite si pongono sono sostanzialmente quattro: 1) accrescere l'aiuto totale e la parte di esso che si versa agli organismi multilaterali; 2) aumentare l'aiuto sotto forma di assistenza tecnica (ed è proprio questo il tema di cui ci occupiamo con il disegno di legge in esame); 3) eliminare o per lo meno ridurre la pratica dell'aiuto delegato; 4) concedere prestiti finanziari di sviluppo a condizioni più libere di quelle del passato. Naturalmente il rapporto della commissione Pearson, proprio perchè redatto alla fine del primo decennio, è anche critico circa gli ostacoli amministrativi che gli aiuti hanno incontrato. Esso richiede pertanto una riorganizzazione dell'insieme degli interventi internazionali, richiamando tutti alla gravità del problema al quale si trovano di fronte le nazioni maggiormente sviluppate. In tal senso stabilisce anche taluni obiettivi che certamente sono noti: anzitutto che entro il 1972, e comunque non oltre il 1975, l'aiuto dei Paesi industrializzati raggiunga l'1 per cento del prodotto nazionale lordo; di questa cifra si raccomanda che lo 0,70 per cento consista in aiuto pubblico e che lo 0,20 per cento rappresenti un vero e proprio aiuto gratuito da parte delle nazioni sviluppate.

Il rapporto anzidetto è stato approvato e quindi costituisce ormai un deliberato delle Nazioni Unite. Ebbene, il disegno di legge in esame fa riferimento a questi stessi obiettivi ed impegna lo Stato italiano a realizzarli, sia pure senza stabilire limiti di tempo. Va subito precisato, ad onor del vero, che anche siffatta linea politica non è stata considerata dagli stessi Paesi del Terzo Mondo come idonea ad affrontare e risolvere un problema tanto complesso; è stata definita, infatti, come il miglior compromesso raggiungibile alle Nazioni Unite. Il piano anzidetto dovrebbe permettere una crescita del 6 per cento del prodotto nazionale lordo e del 3,55 per cento del reddito *pro capite* dei Paesi in via di sviluppo, ma i loro rappresentanti in seno alle Nazioni Unite — cioè il Gruppo degli 89 — hanno avanzato precise riserve. Essi hanno infatti sottolineato — sono le espressioni usate nella loro dichiarazione — che il piano delle Nazioni Unite non costituisce un'adeguata espressione delle loro esigenze; hanno affermato che non contiene sufficienti assicurazioni sull'effettiva attuazione delle misure che vi sono indicate, le quali possono rappresentare di per sè soltanto un « minimo », ed hanno auspicato che la coscienza della gravità del problema e della sua indilazionabilità porti le nazioni industrializzate ad andare oltre tale minimo e a superare questo compromesso.

Anche i Paesi comunisti hanno mosso delle riserve, soprattutto per dissociarsi dalle misure finanziarie, e hanno voluto mantenere distinti il loro contributo e le loro relazioni con le nazioni in via di sviluppo. È un altro degli ostacoli da superare, perchè ritengo che la politica verso i Paesi del Terzo Mondo esiga una strategia comune e un serio sforzo multilaterale da parte di tutte le nazioni industrializzate.

Comunque, questo è il quadro internazionale in cui noi ci muoviamo. Devo aggiungere che non tutti — e neanche l'Italia — prevedono di raggiungere in breve tempo gli obiettivi minimi e il compromesso ai quali ho fatto cenno. Intanto non è possibile per l'Italia raggiungere nel 1972 l'obiettivo dell'1 per cento. D'altra parte il nostro delegato ha fatto esplicita riserva su questo punto; e non solo il nostro delegato, ma anche quelli dell'Australia, dell'Austria, del Canada, della Finlandia, della Danimarca,

della Nuova Zelanda e degli Stati Uniti di America. Le difficoltà sono, sotto certi aspetti, ancora maggiori per quanto riguarda la quota dello 0,70 per cento di aiuto pubblico; ed anche in questo caso non è stata solo l'Italia a muovere delle riserve, ma lo hanno fatto anche l'Australia, l'Austria, la Danimarca, la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti d'America. Da parte italiana, inoltre, si è ribadita l'adesione alla strategia dello sviluppo e, quindi, agli obiettivi di fondo del piano di aiuti e di sostegno allo sviluppo dei Paesi emergenti.

Le cifre che possiamo citare in ordine alla misura degli aiuti da corrispondere in base a questa politica generale delle Nazioni Unite per alcuni versi ci debbono preoccupare, in quanto non danno la sensazione di un potenziamento reale e concreto dello sviluppo degli aiuti stessi. Per esempio, nel 1970 c'è stato un aiuto globale, cioè di tutti i Paesi industrializzati, di 14,9 miliardi di dollari, che, rispetto a quello dell'anno precedente, rappresenta in realtà un aumento di 1,1 miliardi di dollari. Peraltro questa cifra rappresenta lo 0,75 per cento del prodotto nazionale lordo ed è quindi ancora di un quarto lontana dall'1 per cento, che è l'obiettivo da raggiungere nel prossimo anno. Ma c'è ancora qualcosa di più preoccupante, cioè il fatto che, nella sostanza, gli aiuti globali sono inferiori a quelli del 1968 e anche a quelli degli inizi degli anni sessanta. Inoltre, nel 1970 i paesi che hanno raggiunto, anzi superato, l'1 per cento dell'obiettivo generale sono stati soltanto cinque, mentre nel 1969, per esempio, erano stati otto.

Anche per quanto riguarda l'aiuto pubblico c'è stato, nel 1970, un certo aumento, peraltro veramente esiguo, trattandosi di soli 70 milioni, mentre l'aiuto pubblico globale è stato di 6,8 miliardi di dollari. Tuttavia anche in questo caso siamo di fronte a una serie negativa. Infatti, mentre nel 1961 gli aiuti corrispondevano allo 0,54 per cento del prodotto nazionale lordo, nel 1967 essi erano lo 0,43, nel 1968 lo 0,38, nel 1969 lo 0,37 e nel 1970 lo 0,34.

L'Italia si trova al decimo posto tra le nazioni che aiutano i paesi emergenti; posto che non è infimo ma che può essere migliorato, tenendo conto del fatto che davanti a noi si trovano paesi certamente più ricchi ma di dimensioni nettamente inferiori, sia in Europa — come l'Olanda — che al di fuori del nostro continente.

Dobbiamo quindi porci seriamente il problema di un potenziamento del nostro contributo, anche perchè ritengo che, in sostanza, una politica di aiuti al Terzo Mondo sia necessaria — è un vecchio concetto che bisogna sempre ribadire — non solo come manifestazione di solidarietà verso i paesi in via di sviluppo e come elemento di pace, ma anche in considerazione di un vero e proprio interesse comune. È chiaro, infatti, che non è possibile il consolidamento dello sviluppo economico di alcun paese, nè già industrializzato nè in via di sviluppo, se il problema dello squilibrio economico che divide il mondo moderno non viene seriamente affrontato e, seppure gradualmente nel tempo, superato. È un po' il problema che noi amaramente riconosciamo esistere per il nostro Paese e intorno al quale da tempo ci dibattiamo; il problema dell'economia dualistica italiana. Ora, anche se possono divergere i concetti di strategia e di tattica e le metodologie politiche per risolverlo, in tutti noi esiste oramai da tempo la consapevolezza che una economia dualistica porta alla crisi dell'intero Paese, sia della parte sviluppata sia di quella non sviluppata. Nessuna economia, cioè, può aspirare a diventare solida e prospera se non supera il dualismo che la caratterizza; e tale principio vale — a maggior ragione — in sede di politica internazionale.

Quindi qualsiasi sforzo che compiamo in questo senso è diretto senz'altro a rafforzare la solidarietà tra i popoli, ma favorisce anche, ripeto, il nostro stesso interesse; la qual cosa va detta chiaramente perchè ogni tanto sentiamo ripetere quelle critiche, che riteniamo assolutamente sbagliate, secondo le quali l'Italia, avendo dei problemi interni assai gravi, soprattutto nel Mezzogiorno, fino a che non li abbia risolti non dovrebbe destinare le proprie risorse ad altri Paesi. Credo di aver brevemente ma chiaramente messo in evidenza che si tratta di una con-

cezione assolutamente sbagliata, in quanto in un mondo diviso così profondamente e dagli squilibri così accentuati, come l'attuale, non è possibile risolvere dei problemi interni se non vengono affrontati nel quadro generale del superamento di tutti gli squilibri.

Il disegno di legge in esame non affronta, ovviamente, tutti i problemi degli aiuti ai paesi in via di sviluppo, ma soltanto quelli della cooperazione tecnica. Quindi dobbiamo aver coscienza del fatto che stamane ci occupiamo soltanto di un settore, sia pure importante — anzi il più importante — della politica degli aiuti, della quale però è necessario avere una visione globale. Il provvedimento tiene conto di ciò, stabilendo in uno dei suoi articoli che da ora in poi il Ministero degli affari esteri presenterà annualmente, allegata alla legge di bilancio, una relazione la quale dovrà contenere il resoconto sull'utilizzo dei fondi e sulla politica svolta in base alla legge stessa; e non solo sulla parte degli aiuti relativa alla cooperazione tecnica, bensì sull'intera politica degli aiuti svolta dall'Italia. Esso quindi, anche se settoriale, introduce un elemento nuovo che credo di grande importanza perchè permetterà al Parlamento, anno per anno, di discutere ampiamente su un testo ufficiale la politica generale degli aiuti dell'Italia.

Per quanto riguarda la cooperazione il disegno di legge, come ho detto all'inizio, è innovativo, riassuntivo e abrogativo delle precedenti disposizioni e rappresenta quindi una sistemazione organica della materia. Consiste in cinque titoli, dei quali il primo riguarda le disposizioni generali, cioè gli obiettivi e l'organizzazione; il secondo concerne il personale in servizio di cooperazione tecnica (dividendosi in tre capitoli: le disposizioni comuni; le disposizioni che riguardano il personale civile dipendente dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici e il personale militare; le disposizioni per il personale a contratto); il terzo concerne il personale in servizio di volontariato civile; il quarto prevede le disposizioni speciali per la Somalia ed il quinto le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda la struttura generale del servizio di gestione, si comincia a definire la cooperazione tecnica. Essa è descritta nell'articolo 1 come l'insieme delle iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, sociale ed economico dei Paesi in via di sviluppo. Naturalmente queste iniziative devono essere armonizzate con il generale piano di sviluppo del Paese, donde il collegamento con il CIPE e con la programmazione economica generale, e devono essere convenientemente adeguate, altresì, alla cooperazione finanziaria e commerciale, in una visione organica e globale della politica degli aiuti, in accordo con i programmi internazionali.

Chi sovrintende a questa cooperazione è il Ministero degli affari esteri, che coordina le iniziative dei vari organi pubblici ma anche dei privati e dei volontari. Naturalmente si prevede una struttura nuova, una organizzazione nello stesso tempo agile e — tenendo conto della complessità del settore — collegiale. Si istituisce quindi un Comitato consultivo misto, anche esso presso il Ministero degli esteri, formato da dodici rappresentanti di amministrazioni statali, dodici rappresentanti scelti fra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui si parla al secondo comma dell'articolo 2, e nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni ritenuti idonei a svolgere queste funzioni di cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo, e altri tre scelti dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario delegato e può articolarsi in sottocomitati: sono, comunque, attualmente già previste due sezioni speciali del Comitato misto con particolari competenze in determinati settori; resta in carica per 4 anni e la segreteria è tenuta dal capo del servizio della cooperazione tecnica.

Non credo, però, sia il caso di soffermarci ad esaminare dettagliatamente il provvedimento, articolo per articolo: se sarà necessario lo faremo in sede di esame degli articoli. Sarà sufficiente per ora ricordare che le funzioni del Comitato misto sono consultive

e riguardano una vastissima materia: i programmi, il modo di spendere i fondi a disposizione e quindi il modo di coordinare le varie iniziative; le priorità da rispettare e, tra l'altro, naturalmente, la programmazione a lungo termine degli aiuti stessi.

Il Ministero degli affari esteri, sulla base dei pareri del Comitato consultivo, ha il compito di attuare la politica di aiuti che è stata deliberata. È infatti il Ministero degli affari esteri che invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da Amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine. Esso cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile; favorisce la formazione tecnico-scientifica dei cittadini dei paesi in via di sviluppo; favorisce anche, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica, in particolare per il personale di servizi statali, organismi finanziari, eccetera. Sempre il Ministero degli affari esteri concorre alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei paesi stessi; concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica per lo sviluppo delle singole economie; promuove e sovvenziona, ove necessario, studi di tecnici e società italiane o a prevalente partecipazione italiana che operino per lo sviluppo di detti Paesi; promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali; concede contributi ad enti nazionali che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Per attuare tutti questi compiti, il Ministero degli affari esteri si avvale della consulenza del Comitato consultivo misto e, in particolare, delle sue due sezioni speciali, create appunto per dare pareri precisi sulle questioni che devono essere affrontate, nonchè del Comitato direzionale, che è l'organo in cui confluiscono le varie competenze governative, appunto per quella collegialità di decisione e quella necessità di coordinamento che ho detto essere tra gli obiettivi del provvedimento. L'organo operativo vero e proprio è però la Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, che è praticamente il nuovo nome della vecchia direzione degli affari culturali. Personalmente avrei preferito una direzione specifica per questa importantissima materia.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Speriamo che ciò si realizzi.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione.* Sì, ma è già evidente la volontà politica di configurare tale direzione generale in un certo modo, anche perchè uguale bisogno di potenziamento e di sviluppo avverte — a mio avviso — la politica delle relazioni culturali, che non coincide esattamente con quella della cooperazione scientifica e tecnica per i paesi in via di sviluppo. Non possiamo, evidentemente, affrontare questo discorso in sede di discussione del presente provvedimento: vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione su tale aspetto perchè la politica delle relazioni culturali ed artistiche ha veramente bisogno di un approfondimento, di un aumento di livello vorrei dire, essendo il nostro Paese assai carente anche in questo campo.

Allo stato attuale, dunque, la politica culturale, di relazioni artistiche, eccetera, è unificata con la cooperazione scientifica e tecnica in un'unica direzione generale; peraltro l'esigenza da me manifestata può portare, in base all'esperienza acquisita, a nuovi sviluppi nel futuro.

Presso tale direzione generale è istituito un servizio che esplica, praticamente, i compiti attuativi di detta politica. Questo servizio è retto da un Ministro plenipotenziario di seconda classe o inviato straordinario, ma in casi eccezionali può essere retto in via transitoria anche da un consigliere di ambasciata.

Addetti al servizio possono essere, fino al limite massimo di venticinque unità, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'Amministrazione dello Stato con incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di

documentazione, da svolgere anche all'estero, nonchè con l'incarico di attendere, naturalmente, a mansioni amministrative e tecniche del servizio stesso.

Lo scopo di questo provvedimento è anche quello di fissare norme che consentano una certa celerità d'azione; l'articolo 8 prevede infatti che il capo del servizio può assumere impegni di spesa direttamente fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro; è prevista altresì la possibilità di effettuare singole aperture di credito in favore del capo del servizio fino al limite di lire due miliardi.

Il Titolo II del disegno di legge riguarda la regolamentazione del personale in servizio di cooperazione tecnica che può essere costituito da personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra Amministrazione statale o da enti pubblici e da personale militare in servizio permanente o in congedo, nonchè da personale assunto al fine della cooperazione tecnica dal Ministero stesso o dagli enti e istituti specializzati con contratto privato a tempo determinato.

Quindi, si prevedono numerose strade per reperire il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo.

Detto personale è tenuto a svolgere le mansioni che gli sono state affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese ospitante; inoltre non può in nessun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Chi sovrintende, sorveglia e controlla la azione di questo personale all'estero è il capo della rappresentanza italiana competente per il territorio nel quale detto personale si trova, che in certi casi ha anche il potere di ordinarne il rimpatrio.

Il provvedimento prevede inoltre che il personale di cui trattasi può assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo; naturalmente vi è tutta una serie di norme — che per brevità non cito — concernenti il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico, le quali prevedono in proposito particolari indennità, indicate nella tabella finale.

Ovviamente anche per coloro che non sono dipendenti dello Stato, sono assicurate le prestazioni previdenziali ed assistenziali in caso di decesso, malattia, infortunio e via dicendo.

Seguono poi norme particolari di carattere economico-sociale per il personale dipendente dallo Stato e da enti pubblici e per il personale militare (Capo II) e per il personale assunto con contratto di diritto privato (Capo III).

Il Titolo III è una delle parti più importanti del provvedimento, perchè riguarda il personale in servizio di volontariato civile. Esso contiene una serie di disposizioni migliorative ed innovative della precedente legislazione, sulla quale anche qui al Senato si è molto discusso in occasione dell'esame di disegni di legge d'iniziativa, tra l'altro, dell'onorevole Pedini e del relatore che vi parla. Debbo dire che il Titolo III rappresenta un netto avanzamento rispetto alle nostre precedenti proposte, diventate poi leggi. Finora infatti, il servizio di volontariato civile era possibile soltanto per i giovani che, anzichè compiere il servizio di leva nelle Forze armate del nostro Paese, preferissero svolgere un lavoro di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo per un periodo di due anni; ma la legge poneva un limite ristrettissimo di 200 unità, oltre il quale il Ministero della difesa non poteva concedere la dispensa dal servizio militare e l'autorizzazione a compiere, in sua vece, il servizio civile.

Ora il provvedimento procede ad una profonda innovazione giacchè, non facendo più distinzione di sesso, ammette al servizio civile tutti coloro — uomini o donne — che desiderano svolgerlo. Si tratta di una disposizione certamente non di scarsa importanza, considerato che in tutta una serie di attività sociali, igieniche e sanitarie il contributo delle donne può risultare assai valido. Inoltre, non fissandosi un limite di età — anche se è immaginabile che la grande massa dei volontari sarà costituita da giovani — è caduto anche quel privilegio di cui finora godevano soltanto i giovani di leva: il ser-

vizio potrà essere svolto così anche da chi abbia già assolto all'obbligo di leva o ne sia stato esonerato per qualsiasi motivo.

Naturalmente, il Titolo III si preoccupa di tutelare gli interessati non già concedendo retribuzioni, che trasformerebbero la natura del servizio sociale (in tal caso si tornerebbe al contratto di lavoro temporaneo di cui si occupa il Titolo II della legge), ma prevedendo un trattamento previdenziale e assistenziale per il caso di malattia, infortunio o morte e per le ferie. Stabilisce anche un minimo di trattamento economico conforme allo spirito e alla finalità del volontariato ed adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante.

I giovani possono essere preparati, selezionati, scelti attraverso corsi speciali di enti pubblici o privati e di associazioni che, se riconosciuti idonei, possono essere anche sovvenzionati (naturalmente sotto il controllo pubblico) in modo da facilitare le molteplici iniziative che già esistono nel Paese — e che ci auguriamo si moltiplichino sempre più — e da assecondare la volontà di questi giovani di adempiere ad una funzione tanto alta ed importante.

Si prevede l'attribuzione della qualifica di volontario in servizio civile con la registrazione del contratto presso il Ministero degli affari esteri.

Il controllo su detti volontari è esercitato dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio; viene ribadito altresì l'obbligo per il volontario di adempiere con dignità al proprio compito, di astenersi da qualsiasi atto, gesto o fatto che possa compromettere o danneggiare le relazioni di amicizia fra il nostro Paese e quello ospitante, e viene precisato il divieto di far parte di forze di polizia e di forze armate.

Il Titolo III inoltre è innovativo anche per quanto riguarda il contingente dei giovani che possono usufruire del servizio in parola in sostituzione del servizio obbligatorio di leva. Come ho già detto, non viene, infatti, ripetuto il limite di 200 unità che era previsto nelle precedenti disposizioni, ma viene stabilito che il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio dal Governo a seconda delle contingenti situazioni.

Debbo aggiungere — e questa è anche la opinione della Commissione difesa del Senato — che fin dal primo momento noi abbiamo giudicato il numero di 200 unità eccessivamente basso. Altri Paesi, come la Francia, sono al riguardo meno rigidi: a mio giudizio tale atteggiamento è giusto, giacchè non v'è dubbio che i giovani i quali si prestano a svolgere seriamente un lavoro del genere adempiono, anche nell'interesse generale del nostro Paese, ad un compito positivo e assai importante. Riterrei pertanto opportuno esprimere il voto che i contingenti siano calcolati in modo notevolmente più ampio che nel passato.

Il Titolo IV detta disposizioni speciali per la Somalia e stabilisce in favore di tale Paese un contributo di 2 miliardi e 720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974, nonchè un aumento del contributo per l'anno in corso che viene elevato a 2 miliardi e 940 milioni.

Infine, il Titolo V, concernente le disposizioni finali, stabilisce anzitutto le modalità per il finanziamento del provvedimento, il cui onere è previsto in: 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1972, 8 miliardi e 500 milioni per il 1973, 10 miliardi per il 1974, 11 miliardi per il 1975, 13 miliardi per il 1976. In tali importi non rientrano solo gli aiuti veri e propri per garantire la cooperazione tecnica, ma anche le spese di organizzazione dei servizi. Le cifre, indubbiamente, non sono elevate, ma esprimono comunque lo sforzo finanziario dello Stato italiano per rendere maggiormente adeguato il proprio contributo, sforzo che a mio giudizio in futuro dovrà essere accentuato. Seguono alcune norme transitorie, tra cui quella che regola la situazione dei giovani che al 1° gennaio 1972 si trovino in servizio di volontariato civile, ai quali la qualifica di volontario civile viene attribuita in base ai requisiti e alle condizioni previsti dalle precedenti disposizioni.

Questa, in sintesi, la sistematica del provvedimento che, data la complessità della materia, avrebbe forse richiesto una relazione più dettagliata ed ampia di quella che ho testè svolto.

Concludendo, vorrei rivolgere due raccomandazioni al Governo: la prima, cui ho già

accennato, al Ministro della difesa affinchè — considerata l'alta funzione che a mio giudizio, nell'interesse dell'Italia oltre che nell'interesse della collaborazione internazionale, svolgono i giovani in servizio di volontariato civile — dia al contingente di cui allo articolo 36 una dimensione maggiore che per il passato; la seconda che siano accelerati gli adempimenti necessari alla completa attuazione del provvedimento il quale, pur contenendo norme che tendono a snellire determinate procedure (abbiamo visto, ad esempio, la facoltà attribuita allo stesso capo del servizio di prendere impegni finanziari), prevede tuttavia una serie di disposizioni che, se non attuate sollecitamente, rischiano di creare un periodo di *vacatio legis*.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il decreto di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 75 del 19 febbraio 1970 è stato già emanato.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ma la legge risale ad oltre un anno fa.

Io conosco la passione del sottosegretario Pedini nei confronti di questo problema, tuttavia insisto sulla necessità di accelerare gli adempimenti necessari per la piena attuazione del provvedimento. Si dovrebbe inoltre far presente l'opportunità che la relazione annuale non si riferisca soltanto agli aspetti tecnici, ma anche a quelli di politica generale; noi abbiamo infatti bisogno di una visione globale della materia.

In questo senso presento un ordine del giorno augurandomi che i colleghi vorranno sottoscriverlo; sono comunque disposto ad accogliere eventuali suggerimenti o proposte per una sua integrazione. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione affari esteri del Senato sottolinea l'importanza di sviluppare la cooperazione tecnica, culturale e scientifica con i Paesi in via di sviluppo nel quadro di una azione multilaterale internazionale, per il consolidamento della pace e della amicizia tra i popoli.

L'azione di aiuto economico, finanziario, tecnico ai Paesi in via di sviluppo, ancor oggi insufficiente da parte dei Paesi industrializzati, deve essere potenziata, così da riuscire gradualmente a ridurre i dislivelli esistenti poichè la pace e la prosperità di tutti i popoli non possono esistere in un mondo diviso da profonde sperequazioni.

La relazione annuale del Governo al Parlamento deve perciò essere l'occasione per un esame ampio e sistematico del contributo per la politica italiana finanziaria, commerciale e di cooperazione tecnica, per il raggiungimento di questi fini di pace.

La Commissione affari esteri del Senato fa voti perchè siano attuati nel più breve tempo possibile gli adempimenti previsti dalla nuova legge per la sua piena attuazione e perchè il Governo fissi il contingente di giovani di leva per il servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo in misura notevolmente maggiore del passato, per l'importante contributo allo sviluppo delle relazioni con gli altri popoli che questi giovani hanno ».

P R E S I D E N T E . Credo di esprimere il pensiero della Commissione rivolgendo un vivo ringraziamento al senatore Pieraccini per la sua ampia relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E M A R S A N I C H . In effetti, non avrei nulla da obiettare alla relazione del senatore Pieraccini, che ho ascoltato con molto interesse.

Sarei in linea di massima favorevole al disegno di legge in esame sia per quanto attiene le sue linee generali che per quanto attiene la parte tecnica, che peraltro non ho potuto studiare in modo approfondito. Ho qualche incertezza però su un elemento importante che non mi è del tutto chiaro, e cioè sul campo di applicazione del provvedimento. Quali sono infatti i Paesi in via di sviluppo? Esiste un censimento di questi Paesi? In genere si ritiene che essi siano i Paesi ex coloniali dell'Africa: ora, vorrei sapere se tra tali Paesi siano da includere anche la Tunisia e la Libia, che per la verità si possono ritenere già abbastanza svilup-

pate. Se si affermasse perciò che il disegno di legge non si applica a questi due Paesi non avrei nulla da obiettare. Desidero dichiarare infatti che sono favorevole alla politica di assistenza nei confronti dei Paesi cosiddetti emergenti; credo nell'avvenire dell'Eurafrica e sono convinto che il secolo che ci sta davanti potrebbe vedere delinearsi una politica economica e sociale per la sua realizzazione. Mi pare anzi che il provvedimento in esame ponga le premesse perchè tale politica possa realizzarsi. Finito il periodo storico del colonialismo, oggi, evidentemente, si vuole, attraverso la politica dei Paesi sviluppati nei confronti di quelli emergenti, proseguire quello sviluppo al quale il colonialismo aveva già avviato soprattutto il Continente africano. Ritengo però che in quest'ultimo periodo alcuni Paesi africani abbiano già raggiunto uno sviluppo notevole, che purtroppo in Tunisia e in Libia ha assunto addirittura aspetti briganteschi! Come è noto infatti detti Paesi che noi dovremmo aiutare ed assistere (la Tunisia soprattutto, dove non abbiamo mai agito da padroni, ma abbiamo soltanto lavorato) ci stanno facendo addirittura una guerra economica.

È evidente pertanto che non mi posso associare ad una azione in loro favore e chiedo al Governo se sussistano ancora, nonostante gli atti compiuti da questi due Paesi, i presupposti per un dovere di solidarietà e di cooperazione da parte nostra.

Qualora il disegno di legge, dunque, fosse diretto anche alla Tunisia e alla Libia, non potrei evidentemente votare in suo favore, pur non essendo contrario — ripeto — alla politica di cooperazione nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Domando anzi al Governo se dobbiamo rinunciare a qualsiasi azione per limitare le conseguenze e le ripercussioni della politica di Gheddafi e di Bourghiba. Non possiamo ignorare infatti la gente che ha lavorato in quei Paesi — non solo per se stessa, ma anche per il Paese ospitante — e che rientrata in Italia versa in condizioni di grave bisogno; in questa situazione ci dovremmo anche preoccupare di aiutare paesi che hanno agito in tal modo nei confronti dei nostri connazionali?

Non so se il Governo potrà rispondere alla mia domanda. Questa mia obiezione peraltro non vuole intralciare, nè tanto meno arrestare, il cammino della politica del Ministero degli affari esteri nei riguardi dei Paesi africani a limitato sviluppo. La posizione del mio Gruppo — ripeto — è favorevole, in linea generale, alla politica governativa ed anche ai termini concreti di questo provvedimento; resta tuttavia l'esigenza di umanizzare la linea fin qui seguita e di adottare un diverso atteggiamento verso la Libia (che è arrivata addirittura alla spoliazione ed alla persecuzione dei nostri connazionali) e la Tunisia, da cui i cittadini italiani sono stati cacciati, pur avendo tanto contribuito al loro progresso. Io mi domando quindi se non si possa fare in modo che questo provvedimento sia applicato seguendo determinati criteri politici.

Concludendo, il mio Gruppo voterà contro il testo in esame, pur essendo — come ho più volte detto — in linea di principio favorevole al disegno di legge, in mancanza di una esplicita delimitazione nel senso da me indicato del campo di applicazione del disegno di legge stesso. Vorrei quindi far rilevare l'esigenza di una indicazione più precisa dei Paesi in via di sviluppo: sarebbe opportuno cioè compilare un elenco di tali Paesi, che non ho purtroppo trovato in nessuna pubblicazione. A chi volesse obiettare che la Francia, ad esempio svolge una politica molto più vasta della nostra in questo campo, vorrei ricordare che la Francia ha addirittura conservato posizioni semicoloniali in Africa. Basta parlare infatti con i nostri ambasciatori in Paesi che non potrebbero essere considerati Stati giacchè non hanno nulla della consistenza giuridica propria dello Stato, per rendersi conto della particolare considerazione nella quale è tenuto l'ambasciatore francese. Noi dovremmo seguire quindi una politica che tenga conto anche della posizione occupata da certe Nazioni europee in alcuni Paesi in via di sviluppo.

Mi auguro che l'onorevole Sottosegretario possa comprendere il mio punto di vista: il rispetto dei miei elettori non mi consente di approvare una politica che è veramente la

negazione dei nostri interessi e dei nostri diritti.

Concludo quindi, onorevole Presidente, ribadendo che questo mio voto contrario ha soltanto un valore contingente, parziale, specificamente definito e non è, in generale, contro la politica d'intervento nei Paesi ex coloniali.

S A L A T I . Il provvedimento in esame merita senza dubbio un apprezzamento politico, che, almeno per ora, non costituisce però un'espressione di voto favorevole da parte del Gruppo comunista, il quale eventualmente si orienterà in tal senso, a conclusione del dibattito, se verranno accolte alcune sue richieste.

Il disegno di legge manifesta indubbiamente una nuova e maggiore consapevolezza dei problemi dei Paesi del terzo mondo e coglie i frutti del dibattito a suo tempo svoltosi al riguardo in questa Commissione; vi si accolgono anche molte delle osservazioni critiche da noi, e non soltanto da noi, avanzate circa il sistema ipocrita degli aiuti alla politica commerciale, anche se essa non viene esplicitamente affrontata come quella finanziaria. Tutto ciò implica, quindi, una critica al mancato coordinamento degli interventi su base nazionale e nel sistema multilaterale e, dunque, anche alla frammentarietà, non casuale ma funzionale e strumentale, degli aiuti, e agli interessi, non certamente nazionali, ma monopolistici e finanziari internazionali che prevalgono.

Vorrei però sottolineare che troppo rapidamente, anche nella relazione che accompagnava il disegno di legge, è sbrigata la questione del fallimento del primo decennio di attività. In realtà non si adopera il termine esplicito di fallimento, ma si parla di non soddisfacenti risultati; la qual cosa mi pare alquanto ottimistica.

Comunque, a parte la definizione, quello che mi pare insoddisfacente nella relazione — e quindi anche nel dibattito che si è sviluppato — è la ricerca delle cause di tale fallimento. Infatti, anche nel corso della conferenza dell'Unione interparlamentare, durante la quale un rappresentante francese (e la Francia certamente ha la sua parte di responsabilità) ha svolto una interessante relazione, pur riconoscendosi il fallimento dell'attività delle Nazioni Unite nel primo decennio per lo sviluppo non ne sono state messe in evidenza le cause. Ed è proprio per incarico della delegazione italiana che mi sono permesso alla 59ª Conferenza di formulare dei dubbi — che ribadisco oggi perchè stiamo esaminando un provvedimento in cui il problema viene evidenziato — circa le possibilità di successo dell'attività nel secondo decennio per lo sviluppo, qualora non si andasse, sia pure con provvedimenti di natura parziale, peraltro sempre importanti, alla radice delle cause che hanno portato al fallimento o, se si preferisce, dei non soddisfacenti risultati del primo decennio; qualora, cioè, non si mutasse decisamente il rapporto esistente, che non soltanto i marxisti chiamano imperialistico. Basta infatti riferirsi al pensiero cattolico diffuso nell'America latina dove, pur non accettandosi certamente l'impostazione marxista, si coglie la sostanza di un processo iniziato ma non compiuto anche perchè le difficoltà sono state aggravate dalla subordinazione degli interessi dei Paesi del terzo mondo a quelli dei grandi Paesi.

Il provvedimento è comunque opportuno, anche se, forse, sarebbe stato meglio esaminarlo in Assemblea: comprendo tuttavia le ragioni di urgenza che hanno indotto la Presidenza del Senato ad affidarlo alla Commissione. Mi auguro che avremo occasione di tornare successivamente sull'argomento con un dibattito in Assemblea, anche con riferimento alla relazione di cui all'articolo 10, in modo da avere finalmente un Parlamento che non soltanto ratifichi provvedimenti del genere, ma intervenga in modo efficace anche nella determinazione degli indirizzi da seguire.

Mi sia consentito ora di fare alcune considerazioni di carattere generale circa il coordinamento dell'attività. Nella relazione che accompagna il disegno di legge, di cui evidentemente interpreta lo spirito, a pagina 3 si legge: « In ordine a ciò occorre in primo luogo il collegamento delle varie iniziative promosse dal settore pubblico ed in secondo luogo il coordinamento di esse con quelle del settore privato ».

Ma da questa frase emerge il rischio che il settore pubblico, il quale ha un carattere di intervento strutturale quindi portante, decisivo nella politica di cooperazione tecnica, venga subordinato, nel coordinamento, al settore privato. Verrebbe, cioè, a mancare quella promozione di linea politica che essenzialmente deriva dal Governo e, quindi, dall'industria di Stato, la quale, ovviamente, deve essere sempre ispirata agli orientamenti governativi. Inoltre vorrei, come è raccomandato sempre a pagina 3 della relazione governativa, che si rivolgesse una particolare attenzione agli indirizzi di coordinamento stabiliti dal Ministero, come condizione necessaria affinchè le iniziative stesse possano essere considerate iniziative di cooperazione tecnica. Ciò è necessario perchè sappiamo quali sono le infinite vie che può percorrere l'industria privata, sia pure costretta da condizioni obiettive, per ottenere la qualifica di iniziativa concordata.

Un'ultima osservazione di fondo riguarda i limiti del provvedimento, peraltro già in precedenza sottolineati. Il passo avanti, che indubbiamente è stato fatto nella presa di coscienza da parte dell'Italia degli obblighi nei confronti del Terzo mondo, si esprime però con un provvedimento che si limita a coordinare l'attività di cooperazione tecnica, culturale e così via, trascurando il coordinamento e il miglioramento dei rapporti commerciali e finanziari, quindi anche politici, il che, come è noto, rappresenta, come già nel passato, la causa fondamentale del fallimento del primo decennio per lo sviluppo provocando il drenaggio della ricchezza e la subordinazione del Terzo mondo agli interessi dei Paesi industrializzati.

Pertanto, occorre porre molta attenzione affinchè il più presto possibile si giunga ad un coordinamento, ad un rapporto nuovo sul piano commerciale-finanziario, perchè anche la cooperazione tecnica possa sviluppare per intero la sua efficacia. Da qualche parte si afferma che la cooperazione tecnica va considerata nel più vasto quadro della collaborazione italiana comprendente tutti i problemi finanziari e commerciali; a mio avviso, però, proprio perchè una cooperazione finanziaria e commerciale è basata sulla ferrea legge del profitto e del più forte (nè si vede come potrebbe essere modificata) si corre il rischio che la cooperazione tecnica, nonostante la buona volontà, venga drasticamente ridotta nella sua efficacia.

Comunque, ripeto, il disegno di legge è certamente positivo per la presa di coscienza politica e sociale che rappresenta, collocando l'Italia ad un nuovo livello nei confronti del Terzo mondo. Di conseguenza, il nostro apprezzamento è favorevole.

Una osservazione particolare vorrei ora fare per quanto riguarda le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, che vengono chiamate a un compito estremamente importante e decisivo ai fini della fruttuosa applicazione della cooperazione tecnica e culturale, e che non sono certo in condizioni di assolverlo data la situazione in cui si trovano; situazione sottolineata in gran parte dalla relazione sul bilancio svolta dal collega Brusasca, che ha messo in evidenza l'assoluta insufficienza e inadeguatezza delle loro strutture.

Noi ci chiediamo pertanto come sia possibile alle nostre rappresentanze, con gli stanziamenti disposti dal bilancio, con il personale attualmente in attività, con le strutture esistenti, di fungere da tramite per la cooperazione tecnica e culturale con i Paesi in via di sviluppo che ad esse giustamente affidiamo con il disegno di legge in esame. Sottolineo quindi l'esigenza che nel prossimo bilancio il problema di una migliore sistemazione delle nostre rappresentanze all'estero venga adeguatamente affrontato e risolto.

Il giudizio che abbiamo espresso sarà comunque riassunto in un ordine del giorno che ci riserviamo di trattare a suo tempo.

B R U S A S C A . Desidero innanzitutto associarmi all'apprezzamento espresso dall'onorevole Presidente in merito alla relazione svolta dal collega Pieraccini, la quale ha ampiamente trattato tutta la materia e di cui condivido l'intera impostazione. Vorrei poi richiamare l'attenzione sul fatto nuovo dell'ammissione all'ONU della Cina, i cui rappresentanti hanno rivendicato il merito della difesa del Terzo mondo.

Questa presa di posizione è un fatto molto importante, di cui è necessario tenere conto nella nostra discussione, soprattutto perchè politicamente dobbiamo considerare ormai presente nelle Nazioni Unite un raggruppamento di Stati che faranno capo prevalentemente, almeno per alcune materie, all'esperienza cinese.

Su che cosa si basa in particolare tale esperienza? Su criteri, che sono esattamente l'opposto di quelli seguiti dai Paesi sviluppati, secondo i quali l'agricoltura è considerata l'elemento fondamentale dello sviluppo del Paese, mentre l'industria ne è considerata l'elemento traente. La politica maoista, in altre parole, ha posto alla base della rinascita della Cina il popolo. Circa i modi di attuare tale politica possiamo essere o non essere d'accordo, su qualcuno di essi possiamo anche sorridere (sull'obbligo, ad esempio, per chi svolge un lavoro intellettuale di svolgerne periodicamente uno manuale per rimanere a contatto con la massa e conservare un certo spirito genuino); rimane comunque una realtà, quella di un Paese che ha progredito elevandosi dalla base. Un minimo di benessere è stato assicurato a tutti (nella Cina di oggi — come è noto — ognuno ha una ciotola di riso) e le conseguenze delle calamità naturali sono state ormai ridotte e in alcuni casi annullate.

Ora, l'influenza di questa grande esperienza porterà ad un inevitabile confronto di metodi. Si dovrà anche tener presente che in certi Paesi sottosviluppati si riproducono pressappoco le stesse differenze sociali dei Paesi che dovrebbero aiutarli. Sappiamo che in alcuni Paesi giunti all'indipendenza si sono formate delle classi che si sono, in molti casi, semplicemente sostituite, nelle posizioni di potere politico ed economico, a quelle dei colonizzatori; vi è, infatti, in questi Paesi, una grande distanza sociale tra i dirigenti, potenti economicamente, e la massa popolare. Tale situazione, come sappiamo, ha molte analogie con quella dell'America latina.

In questa realtà l'assistenza dell'Italia deve, a mio avviso, caratterizzarsi tenendo conto delle precedenti esperienze. L'ho già detto in altre occasioni, ma ritengo di poterlo ripetere anche ora: tra tutti i popoli colonizzatori o che hanno prestato assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati, noi siamo il solo ad aver avuto un contatto veramente umano con i più umili. Questo è avvenuto prima nei confronti delle colonie e successivemente quando, con il contributo del nostro lavoro, abbiamo permesso la realizzazione, nei Paesi da noi assistiti, di importanti opere pubbliche. In proposito, riferisco — come ho già avuto occasione di fare — il seguente episodio, significativo del nostro atteggiamento: durante la costruzione della diga di Cariba, un negro cadde nell'acqua e fu salvato da un operaio italiano mentre altri, di Paesi di cui non voglio fare il nome, dissero: « È un negro; non vale la pena di buttarsi in acqua per salvarlo ». Per molte persone, infatti, non vale la pena di salvare la povera gente: basta pensare a quello che accade ancora oggi in India, dove gli esseri umani muoiono per la strada senza che nessuno si prenda la pena di sollevarli da terra.

Io penso che dovremmo potenziare, tra tutte le iniziative del disegno di legge, quella cui si riferisce il punto *e*) dell'articolo 5, là dove è detto: « concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi ». Su questo piano possiamo evidentemente contribuire meglio all'elevazione dei più umili, in quanto riteniamo che le iniziative vadano estese a tutte le categorie sociali ad evitare che si verifichi quello che accadde in Corea nel 1951 quando, pur esistendo un attrezzato ospedale svedese (che dava assistenza soltanto ai militari americani), gli unici ad assistere i nativi più bisognosi eravamo noi con il nostro misero ospedale della Croce rossa. E ricordo gli effetti politici, psicologici soprattutto, di questa assistenza prestata ai nativi dagli italiani, che erano stati « scaraventati » in quella terra in condizioni veramente precarie.

Per riassumere, condivido le conclusioni del senatore Pieraccini, ma chiedo che si tenga conto dei nuovi orientamenti in campo internazionale e, in particolare, dell'opportunità che la nostra assistenza sia esplicata in

quei campi nei quali il nostro contributo torni più utile a coloro che ne devono godere.

B A T T I S T A . Desidero soltanto rivolgere una domanda al rappresentante del Governo. Esistono, mi pare, diversi accordi bilaterali di assistenza, in campo tecnico, culturale, eccetera: tali accordi, se vi sono, rimangono validi?

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sì, sono anzi la cornice nella quale si collocano le attività previste dal presente provvedimento.

B A T T I S T A . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, se i colleghi sono d'accordo, sarei d'avviso di sospendere la seduta per riprenderla nel pomeriggio alle ore 16.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta è sospesa alle ore 13,15 e viene ripresa alle ore 16*).

P E C O R A R O . Desidero anzitutto esprimere il mio vivo apprezzamento per la relazione del senatore Pieraccini. Tale mio apprezzamento è rivolto, naturalmente, anche al contenuto del disegno di legge d'iniziativa governativa, quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ed alla solerzia con cui si è impegnata la III Commissione dell'altro ramo del Parlamento per varare sollecitamente il provvedimento stesso.

A mio giudizio, la relazione del collega Pieraccini appare completa, comprensiva di tutti i punti più rilevanti per ciò che concerne il problema della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Nell'esprimere questa mia adesione, mi limiterò quindi a considerare alcuni punti, non per dissentire formalmente, ma solo per segnalare i dubbi e le perplessità che essi mi hanno suscitato. Dichiaro ciò anche perchè mi sento un disciplinato membro della maggioranza e come tale, a meno che non intervenga un caso di coscienza dirimente, avverto il dovere di approvare i provvedimenti che il Governo, nella sua qualità di comitato esecutivo della maggioranza, ritiene di sottoporre al Parlamento.

Per uno spirito di libera espressione desidero però manifestare alla Commissione alcune divergenze, le quali — se pur non si riterrà di prenderle ora in considerazione — potranno essere tenute utilmente presenti e costituire una forma di chiarimento più o meno valida per il successivo sviluppo della materia.

Uno dei punti su cui ritengo opportuno fermare l'attenzione della Commissione è quello concernente la nuova struttura della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, la quale, secondo quanto è previsto dall'articolo 7, assume la nuova denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica. Una prima perplessità discende dalla constatazione che non vengono chiaramente precisate, nel disegno di legge, le competenze attribuite a tale Direzione generale. Mi pare che l'attuale Direzione generale delle relazioni culturali assolva a compiti interessanti i problemi di carattere linguistico, letterario, artistico e ad analoghe iniziative che, globalmente considerate, riguardano la propagazione dell'italianità nei Paesi stranieri per la parte di specifica competenza del Ministero degli affari esteri.

Confesso che non mi ritengo il più adatto e qualificato ad esprimere un vero e proprio giudizio e vorrei solo suggerire che questa nuova Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica fosse divisa in due sezioni nettamente distinte, ma con competenze proprie consistenti e valide: una sezione dovrebbe occuparsi di tutti i vari problemi della propagazione dell'italianità all'estero, per la parte della difesa e diffusione della lingua italiana e per ciò che concerne le iniziative di carattere artistico, letterario, mostre all'estero, eccetera (ciò che finora è stato perseguito dal nostro Governo); l'altra, invece, dovrebbe assumersi specifici compiti riguardanti la cooperazione scientifica e tecnica, cooperazione che, a mio avviso, non andrebbe indirizzata semplicemente, anche se ora particolarmente di que-

sto ci stiamo occupando, verso i Paesi in via di sviluppo.

Indubbiamente noi, nel proporci di perseguire i fini di cui al presente disegno di legge, conseguiamo anche qualche titolo di merito nei confronti dei Paesi in via di sviluppo; ed in questa prospettiva desidero riferirmi ed associarmi alle dichiarazioni fatte dal collega Pieraccini. Ma dobbiamo anche tenere presente che il nostro Paese ha problemi di carattere scientifico e tecnico che richiedono scambi nel settore tecnico-scientifico e così via, con altri paesi, a parte quindi quelli in via di sviluppo. Non vorrei che mi fossero imputate affermazioni avventate: e perciò desidero precisare che mi riferisco al noto divario esistente, nei settori tecnologico e scientifico, fra il nostro Paese ed altri. In materia di ricerca scientifica e tecnologica, così vasta e complessa, nessun Paese può fare da sè; e non potrebbero fare da sè nemmeno grandi potenze come gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica, in campi come quello culturale, spaziale ed oceanografico. Perciò la cooperazione internazionale diventa talvolta una necessità obiettiva, tanto più per Paesi di media taglia come l'Italia, la Francia, l'Inghilterra o la Germania.

Desidero al riguardo ricordare che, anche da parte del Senato, sono state adottate iniziative estremamente apprezzate, nel campo della scienza, e in particolare dell'ecologia, campo nel quale solo una valida cooperazione internazionale può realizzare concreti risultati. A chiarimento del mio pensiero vorrei aggiungere che, ad esempio, se da parte dell'Italia si ottemperasse con il massimo rigore e la massima onestà a tutte le disposizioni contro l'inquinamento, ma i Paesi aventi in comune con noi un fiume, un lago, o un mare non facessero altrettanto, tutto il lavoro compiuto dal nostro Paese diventerebbe perfettamente inutile.

Per concludere questa parte del mio discorso, a me sembra che alla nuova Direzione generale dovrebbe essere riservata la competenza per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica non semplicemente nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo, ma anche di altri Paesi, al fine di effettuare i necessari scambi internazionali in materia scientifica e tecnologica. E qui non si tratta semplicemente di questioni di assistenza, come diceva il senatore Pieraccini, che si risolvono anche in problemi interessanti la nostra economia o in problemi di altro genere; ma dell'opportuno sviluppo scientifico e tecnologico, nonchè della salvaguardia della natura.

Naturalmente, con queste osservazioni, non intendo proporre modifiche al contenuto del disegno di legge: desidero solo esporre il mio punto di vista in proposito, affinchè il Governo possa tenerne conto.

Si parla poi, sempre all'articolo 7, di dipendenti estranei all'Amministrazione dello Stato, che potrebbero essere assunti per contratto, come prevede l'articolo 11. Al riguardo vorrei osservare che ogni tanto affiora, in qualche provvedimento d'iniziativa governativa, la possibilità, per la pubblica amministrazione, di effettuare assunzioni con una certa discrezionalità. Ora, anche se per il caso in esame potrei essere d'accordo su tale sistema di assunzione, tuttavia, di fronte al fatto ricorrente nei vari ministeri, sarebbe opportuno che se ne desse contezza alle Assemblee legislative, ad evitare anche che nelle pieghe del bilancio possano entrare spese che non dovrebbero figurarvi.

Un'altra osservazione riguarda i problemi del servizio civile. In linea generale sono d'accordo con quanto ha riferito il senatore Pieraccini sulle norme contenute nel disegno di legge, che prevedono, a favore del personale in servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo, il rinvio e la dispensa dal servizio militare. Ma l'aspetto che io ora desidero considerare è di altro genere e non so se possa rientrare nell'ambito del provvedimento: esso riguarda il problema degli obiettori di coscienza. Certamente non possiamo adoperare due pesi e due misure: quindi, mentre si dà la possibilità ogni anno a 200 giovani, attraverso questo servizio civile volontario, di sottrarsi al servizio militare, si dovrebbe, a mio parere, considerare anche la posizione dell'obiettore di coscienza. Comunque, non conoscendo bene la materia, mi limito ad esprimere dei dubbi al riguardo. È questo un aspetto da studiare, individuando chi ha veramente un problema di coscienza

ed è disposto a fare di più, magari affrontando pericoli e svantaggi maggiori di quelli che presenta lo stesso servizio militare.

Passando ad un altro argomento, dirò che — come sapete — io sono il delegato italiano all'Istituto italo-latino americano. A me pare che oggi, occupandoci noi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, non sarebbe male considerare l'opportunità dell'utilizzazione da parte del Ministero degli affari esteri di tale Istituto come strumento. Come è noto, l'Istituto italo-latino americano è articolato in tre vicesegreterie, che sarebbero le direzioni generali dell'Istituto stesso: una culturale, una tecnico-scientifica ed una economica. A tali servizi non si è voluto dare un aspetto e un significato politico, perchè evidentemente si intende intrattenere rapporti il più possibile amichevoli con i Paesi interessati. Ora, dovendosi anche realizzare una cooperazione in quelli che sono certamente i settori più importanti nella vita sociale di un popolo e cioè quello economico, quello culturale e quello tecnico-scientifico, a me pare opportuno che il Governo, il quale ha predisposto il presente disegno di legge con una articolazione tendente ad agevolare ogni possibilità di sviluppo, utilizzi a questo scopo anche l'Istituto italo-latino americano; così come potrebbe utilizzare, eventualmente, altri enti, non solo pubblici ma anche, ove ce ne fossero, privati, che potrebbero rappresentare, diciamo così, il braccio secolare intelligente, non meccanico, per la realizzazione delle finalità previste dal provvedimento in esame.

Pertanto io desidererei che la Commissione prendesse in considerazione, ed eventualmente votasse, un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione affari esteri del Senato, nell'esprimere il proprio apprezzamento per le iniziative legislative ed esecutive prese dal Ministero degli affari esteri per rendere effettivi i programmi di assistenza ai Paesi in via di sviluppo e in particolare per assicurare la cooperazione tecnica secondo quanto dispone il disegno di legge n. 1969 attualmente in discussione, ritiene che sia opportuno sollecitare l'aiuto e il concorso di tutti gli enti pubblici e privati istituzionalmente abilitati allo studio dei programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Invita inoltre il Governo a valersi dell'Istituto italo-latino americano e ad utilizzare le strutture ed i servizi di esso per la formulazione e la stesura dei programmi di studio e di cooperazione tecnica a favore dei Paesi dell'America Latina ».

Forse il testo dell'ordine del giorno presenta qualche difetto di carattere formale, che peraltro potrà essere facilmente corretto: ogni emendamento migliorativo che i colleghi vorranno proporre sarà da me accolto con la massima soddisfazione e riconoscenza per la collaborazione ricevuta.

D'ANDREA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, devo qui ripetere il giudizio — che può apparire negativo sotto certi aspetti — da me precedentemente espresso in sede di discussione del provvedimento per la proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa. Ma non si tratta di un giudizio negativo sul tema delle nostre deliberazioni: è piuttosto una interpretazione diversa dello sviluppo storico europeo e mondiale.

È naturale che l'ONU si occupi dei Paesi sottosviluppati, e se ne occupi nella nuova dimensione delle potenze attualmente venute in luce. Io ricordo (e questo è un privilegio dell'età) la grande discussione svoltasi in occasione della creazione della Società delle Nazioni: tale Società dava incremento e sviluppo alle Nazioni europee di allora, perchè gli Stati Uniti e i Paesi asiatici ne erano fuori; erano cioè solo le Nazioni europee a muoversi, a sviluppare o a bloccare la graduatoria delle potenze creatasi a seguito della guerra. Allora gli arbitri erano i francesi, che stipularono subito degli accordi con Praga e con Belgrado, e gli inglesi. Noi invece soffrivamo in quel momento per l'esclusione dell'Italia da questa egemonia di potenze. Ora io vedo ripetersi su scala mondiale lo stesso fenomeno: le potenze vittoriose, le grandi potenze vittoriose, tendono ad immobilizzare l'equilibrio mondiale. Quando l'ONU si occupa dei Paesi sottosviluppati e cerca di prendere dei provvedimenti a loro favore,

in sostanza crea una gerarchia di potenze e la mantiene col prestigio della propria forza. I Paesi europei sono esclusi dall'egemonia stabilitasi in questi ultimi anni: da una parte, infatti, abbiamo gli Stati Uniti e dall'altra l'Unione Sovietica, tra cui adesso viene ad inserirsi una terza grande potenza, la Cina, della dimensione di oltre 700 milioni di abitanti, la quale potrà determinare un nuovo equilibrio. Ci troviamo di fronte cioè ad una concezione tripolare delle forze mondiali e noi europei ci muoviamo in questo ambito senza avere la possibilità di influire sullo sviluppo delle cose.

Mi ha impressionato poi una osservazione — non so se sia vera, ma l'onorevole Sottosegretario potrà confermarla o meno — del collega De Marsanich, il quale si è preoccupato dei nostri concittadini espulsi dalla Libia e dalla Tunisia, che ora si trovano in Italia in condizioni di indigenza: non sarebbe più opportuno — verrebbe fatto di pensare — dare un aiuto a questi connazionali, che sono stati duramente e ingiustamente colpiti, invece di adoperarci per quelle Nazioni africane e per l'organizzazione delle nuove potenze?

Vorrei fare ancora una considerazione. A me pare che la possibilità di inviare 200 giovani, in età di leva, a collaborare nei Paesi in via di sviluppo non abbia dato luogo ad alcuna preoccupazione: abbiamo visto che questo contingente numerico è molto basso e bisognerà aumentarlo, anche se ora non sappiamo in quale misura, anno per anno o biennio per biennio, il Governo vi provvederà. Mi preoccupa però l'eventualità che in tal modo possa essere incrinato il principio del servizio militare obbligatorio, poichè senza tale obbligo verrebbero meno certe condizioni per la sopravvivenza delle Nazioni, e si verrebbe ad intaccare uno dei capisaldi tradizionali su cui la Nazione italiana è formata. È questo un problema di principio molto più importante di quello che può apparire, specie dopo quanto ha esposto il collega Pecoraro sul problema dell'obiezione di coscienza. Per me non esiste che una alternativa: il servizio militare obbligatorio, al quale debbono adempiere tutti i giovani di leva, senza remore, nè eccezioni, oppure l'esercito di mestiere. Si può scegliere tra queste due soluzioni, ma non si possono scardinare i princìpi, con la loro logica.

Ritengo che, comunque, debba essere chiaramente fissato, senza possibilità di eccezioni, il numero di coloro che potranno essere esentati dal servizio militare di leva, affinchè rimanga fermo il principio stesso, punto cardine, ripeto, per la creazione della Nazione.

Naturalmente occorreranno maggiori fondi: questa, del resto, è la sostanza di tutti i temi che noi discutiamo. Bisogna bussare ancora alle casse dello Stato, spesso esauste; ma il compito dei parlamentari attuali è quello di limitare le spese a carico del bilancio statale, impedendo le continue richieste, o per lo meno respingendole, mentre antecedentemente alla prima guerra mondiale il compito dei parlamentari era quello di aumentare le spese chiedendo continuamente nuovi stanziamenti.

Io ritengo, insomma, che lo sviluppo della storia non riguardi solo un'organizzazione centrale, non debba essere legato solo agli interessi delle Nazioni dominanti. È questo un tema che è stato discusso subito dopo il primo conflitto mondiale. Ricordo i lunghi dibattiti pubblicati sulla rivista politica nella quale lavoravo, che era allora l'unica ad occuparsi di questi problemi, per fissare tali princìpi e mantenerli; per caratterizzare lo sviluppo della storia come sviluppo autonomo, libero, delle nazioni e dei popoli, non in posizione subordinata alle maggiori potenze mondiali, alle potenze egemoni.

B R U S A S C A . In merito all'ordine del giorno presentato dal senatore Pecoraro, proporrei una lieve modifica, di carattere puramente formale: nell'ultimo periodo cioè sostituirei le parole: « a valersi dell'Istituto italo-latino americano » con le altre: « a tener presenti le eventuali proposte dell'Istituto italo-latino americano ».

C A L A M A N D R E I . A me sembra che l'ordine del giorno ripeta affermazioni già contenute, sia pure in modo generico, nell'ultimo comma dell'articolo 3. Posso

comprendere che il senatore Pecoraro si senta particolarmente legato, per motivi di lavoro, all'Istituto italo-latino americano e che quindi tenga a menzionarlo nel suo ordine del giorno; riterrei però più opportuno che l'argomento formasse oggetto di un ordine del giorno separato.

P E C O R A R O . Non avrei nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . La prego allora di rivedere il testo dell'ordine del giorno per una formulazione definitiva che tenga presenti i suggerimenti dei senatori Calamandrei e Brusasca.

S A L A T I . Dichiaro che il Gruppo comunista rinuncia alla presentazione dell'ordine del giorno che avevo annunciato nel mio intervento, in quanto ha unificato tale documento con l'ordine del giorno predisposto dal relatore, senatore Pieraccini, elaborando in tal modo un nuovo testo del quale lo stesso senatore Pieraccini darà lettura.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione*. Anzitutto ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale, non solo per l'apprezzamento positivo da loro espresso per la mia relazione, ma anche per il contributo che hanno portato al dibattito e, in sostanza, per il larghissimo schieramento in senso positivo manifestato, se non sull'intero disegno di legge, almeno sul principio che lo anima e sulle sue finalità. Il largo arco di adesioni in favore del potenziamento delle attività di assistenza tecnica al Terzo mondo costituisce la riprova di quanto il provvedimento sia sentito dal quasi intero schieramento politico della Commissione.

Brevemente risponderò a talune osservazioni. Il senatore De Marsanich, pur affermando di condividere i princìpi ispiratori del provvedimento, ha manifestato delle perplessità in merito all'opportunità di offrire aiuti anche a Paesi come la Libia o la Tunisia, che hanno adottato, nei confronti degli italiani, le ben note misure. Ritengo però che le due questioni vadano distinte. Lo Stato italiano ha infatti il dovere di aiutare e sostenere i connazionali che rientrano o sono rientrati in Patria, facendo tutto il possibile perchè siano nuovamente inseriti nella collettività; d'altronde, sono già state prese misure in questo senso e se necessario se ne prenderanno delle altre: al riguardo non mi pare che possano sussistere dubbi. Ma il problema è diverso da quello generale della nostra politica nei confronti degli Stati del Terzo mondo, dell'Asia e dei Paesi, in genere, in via di sviluppo; certamente noi abbiamo un interesse precipuo a che i Paesi del Mediterraneo possano svilupparsi nella pace e nella fratellanza e nel massimo progresso possibile: a tutti i livelli, come diceva giustamente il collega Brusasca, e non soltanto a livello di classe dominante o dirigente. Ora non credo che la Tunisia possa catalogarsi tra i Paesi ricchi, al contrario della Libia che con le sue notevoli risorse petrolifere non può essere considerato un paese povero; ma sia l'una che l'altra presentano squilibri profondi e soprattutto un livello di vita assai basso e uno sviluppo culturale che ha ancora bisogno di ulteriori apporti per raggiungere i Paesi in pieno sviluppo. Credo pertanto che l'Italia compirà opera saggia — saggia sotto tutti i profili — eliminando ogni discriminazione nell'offrire i suoi giovani, le sue energie e le sue forze all'elevazione di tutti i popoli, non soltanto di quelli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. L'aiuto che possiamo fornire con l'invio di tecnici, di giovani del mondo del lavoro, del mondo della scuola, delle arti e delle professioni è un apporto che noi diamo non alle classi dirigenti, ma ai popoli del Mediterraneo.

Come è noto, lo sforzo maggiore è diretto verso l'Africa: oltre il 60 per cento degli aiuti italiani è stato indirizzato verso i Paesi africani, e trovo che tale priorità sia logica, oltre che per motivi geografici, anche per i rapporti storici che ci legano a questo continente. Seguono il Medio Oriente e i Paesi più lontani dell'Asia e dell'America Latina. Credo, dunque, che le linee fondamentali di questa politica siano giuste e debbano essere perseguite.

Il senatore Salati, pur aderendo sostanzialmente alla politica delineata dal disegno di legge, ha rilevato le lacune e gli errori dell'azione svolta nel passato e non soltanto dall'Italia. Io ho già ampiamente sottolineato tutto questo nella relazione, rilevando come il presente disegno di legge possa rappresentare una svolta positiva e un progresso importante per il nostro Paese nella politica degli aiuti verso i Paesi del Terzo mondo imprimendole un profondo significato democratico.

Il senatore Brusasca ha avanzato tutta una serie di osservazioni, la principale delle quali è già stata da me ricordata: gli aiuti cioè dovrebbero essere concessi più che agli Stati, come entità astratte, ai popoli e soprattutto alle classi più umili e povere, che non possono neanche essere definite classi lavoratrici in quanto sono letteralmente prive di lavoro, abbandonate totalmente alla loro miseria al punto che non è infrequente il caso di decessi per fame. Sono senz'altro d'accordo con lui, ma — come del resto egli stesso ha sottolineato — il provvedimento individua già tale azione nell'articolo 5. Ad agni modo mi unisco a lui nel raccomandare al Governo che l'opera di assistenza, sanitaria e sociale, verso le popolazioni bisognose del Terzo mondo sia sviluppata al massimo.

Il senatore Battista ha chiesto se gli stanziamenti previsti sono sostitutivi di tutti gli accordi economici e finanziari — riguardanti i settori culturale e tecnico-scientifico — con il Terzo mondo, anche di quelli bilaterali. Io non credo; comunque ritengo che il Governo stesso potrà meglio precisarlo. Resta però il fatto che l'oggetto del provvedimento si definisce chiaramente di per se stesso e quindi i fondi sono destinati ad uno scopo ben precisato.

Il senatore Pecoraro ha espresso dei dubbi sul fatto che sia prevista un'unica direzione generale sia per le relazioni culturali che per l'assistenza scientifica e tecnica; dubbi che da parte mia avevo già espresso. A tale proposito anzi rivolgo una formale richiesta al Governo perchè la nostra Commissione sia messa in condizione di occuparsi in modo concreto dell'aspetto organizzativo del problema delle relazioni culturali.

P R E S I D E N T E . Abbiamo già dedicato molte sedute all'argomento.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione.* Ribadisco che la nostra Commissione deve occuparsi della questione, anche senza rifuggire dalle discussioni di carattere generale o di principio, però cercando di elaborare per il momento, se non una proposta di legge, almeno uno schema di riorganizzazione di questo settore, che ritengo debba essere potenziato e sviluppato non solo quantitativamente, ma anche — e credo che al riguardo si sia tutti d'accordo — qualitativamente. È ovvio che un tale argomento dovrà essere affrontato in un secondo momento; ma poichè investe un problema concreto e reale, è stato bene affrontarlo intanto in questa sede.

Il senatore Pecoraro ha inoltre manifestato circa i contratti privati alcune perplessità che posso anche comprendere; ma credo che sia estremamente difficile immaginare un'azione complessa, come quella che il disegno di legge prevede, affidata solo agli sforzi dei funzionari dei vari enti pubblici o dei giovani volontari. Proprio perchè per questa azione occorrono tecnici, insegnanti, ingegneri e così via, sarà inevitabile, come succede del resto negli altri Paesi, riccorrere per determinati periodi a persone esterne all'Amministrazione ed esperte nei vari rami, con contratti temporanei d'impiego.

Per quanto riguarda il servizio civile, il senatore Pecoraro ha sottolineato come questo, sostitutivo del servizio militare, possa, in certa misura, collegarsi anche al problema dell'obiezione di coscienza. Indubbiamente l'obiettore di coscienza può optare per il servizio civile, anzi devo dire che nella pratica esistono numerosi casi di giovani che hanno scelto questa strada, moralmente dignitosissima e senza dubbio più pesante, più difficile e più aspra del normale servizio di leva. Ma credo che il collegamento consista proprio nel fatto che viene offerta all'obiettore di coscienza una alternativa, anche se il problema dell'obiezione di co-

scienza è un problema autonomo che certamente non possiamo esaminare in questa sede.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Pecoraro, non ho nulla in contrario. Certo l'Istituto italo-latino americano può agire proficuamente nell'area che lo riguarda, soprattutto col contributo di consigli, suggerimenti e idee che può fornire alla nostra azione in quel Continente.

Infine, al senatore D'Andrea, che ha annunciato un voto contrario allo spirito stesso del disegno di legge, non solo ad alcune norme in esso contenute o alla loro applicazione, vorrei ricordare che il mondo di oggi ha un destino unitario, così legato alla visione del più profondo interesse nazionale, da indurci, a mio modo di vedere, ad una azione di sostegno, di sviluppo dei Paesi del Terzo mondo. Infatti, ripeto, la frattura esistente nel mondo tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo è tale da minacciare non solo la pace ma persino la stabilità, la serenità e la prosperità di tutti i Paesi compresi quelli più sviluppati.

Per quanto riguarda la salvaguardia del principio che è alla base del servizio militare, devo subito dire che io stesso sarei apertamente contrario ad un esercito di mestiere perchè lo riterrei estremamente pericoloso; uno Stato democratico si fonda sull'esercito come espressione di tutti i cittadini, su un esercito che deve essere al servizio della collettività. Però, mi permetta senatore D'Andrea, non mi pare che un contingente di giovani che sostituisce il servizio militare di leva con un servizio nei Paesi del Terzo mondo possa rappresentare una incrinatura al servizio militare stesso: anzitutto perchè gli interessi della difesa sono tutelati dal fatto che questo contingente è stabilito dal Governo, valutate le diverse esigenze, biennio per biennio; e, soprattutto, perchè il servizio civile si inserisce in una concezione democratica e moderna di tutela e anche di indipendenza del Paese, in quanto è ispirato all'interesse generale allo sviluppo di tutti i popoli. Non vedo, pertanto, come il principio del servizio militare obbligatorio possa essere minacciato dal fatto che un contingente di giovani adempia a questo compito in un modo nuovo ma pur sempre con un sacrificio personale; è molto più duro infatti passare due anni in un Paese dell'Africa centrale aiutando popolazioni che si trovano in condizioni difficili, piuttosto che restare in una caserma in patria.

Per quanto riguarda poi il principio di uno sviluppo autonomo di tutti i popoli, credo che questo sia accolto da tutti.

Nessuno di noi immagina un mondo in cui i popoli debbano essere subordinati gli uni agli altri, e meno che mai a due o tre superpotenze; ma è proprio perchè questo concetto è fondamentalmente giusto che l'azione che l'Italia si appresta a potenziare, di sostegno per lo sviluppo degli altri popoli, si inquadra in questa direttiva. Non è possibile immaginare una reale indipendenza ed autonomia di tutti i popoli se ogni popolo non raggiunge quel grado di sviluppo, di civiltà, di autosufficienza culturale, scientifica, tecnica, economica che gli permetta di portare una voce effettivamente autonoma nel concerto delle Nazioni.

Pertanto, a me pare che, anche partendo dal concetto della necessaria autonomia di tutti i popoli, l'atto che noi compiamo approvando questo provvedimento sia un atto coerente, perchè rafforza l'autonomia di tutti e non indebolisce l'autonomia di nessuno.

Concludendo io vorrei rileggere il testo del mio ordine del giorno, così come risulta modificato, in modo notevole, per il contributo dei colleghi Brusasca e Calamandrei, i quali lo sottoscrivono:

« La Commissione per gli affari esteri del Senato,

tenuto conto anche del dibattito generale sul problema dello sviluppo svoltosi in questo e nell'altro ramo del Parlamento, sottolinea l'importanza della cooperazione tecnica, culturale, scientifica con i Paesi in via di sviluppo, nel quadro di una politica estera italiana di contributo attivo alla soluzione dei conflitti che distruggono tante risorse di quei Paesi e di promozione dell'affermarsi generale e definitivo della loro indipendenza nell'ambito dei princìpi dell'ONU e della sua universalità.

L'azione di aiuto economico, finanziario, tecnico ai Paesi in via di sviluppo, ancor oggi insufficiente, deve essere potenziata così da riuscire, gradualmente, a ridurre tutti i dislivelli esistenti in un mondo diviso da profonde sperequazioni. La relazione annuale del Governo al Parlamento deve perciò essere l'occasione per un esame ampio e sistematico dell'azione italiana, a cominciare dai suoi aspetti politici e con particolare riguardo a quelli finanziari, commerciali e di cooperazione tecnica, per il raggiungimento di questi fini di pace.

La Commissione per gli affari esteri del Senato fa voti perchè siano attuati nel più breve tempo possibile gli adempimenti previsti dalla nuova legge per la sua piena applicazione e perchè il Governo fissi il contingente di giovani di leva, anche provenienti dal mondo del lavoro, per il servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo, in maniera notevolmente maggiore del passato; per l'importante contributo che questi giovani arrecano alle nostre relazioni di amicizia con gli altri popoli occorre perciò che il loro numero sia pienamente adeguato agli scopi stessi della legge, di reale collaborazione con i Paesi in via di sviluppo ».

B R U S A S C A . Signor Presidente, poichè con rammarico debbo assentarmi per impegni irrinunciabili, chiedo che risulti negli atti che, se potessi essere presente, voterei a favore del disegno di legge e dell'ordine del giorno ora letto.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Rendendomi conto dell'urgenza del disegno di legge e dello sforzo che oggi la Commissione ha compiuto per consentirne l'approvazione, ridurrò a poche osservazioni il mio intervento, e ciò non suoni mancanza di riguardo per questo consesso, che ha accolto il provvedimento con favore e, nel dibattito, ha contribuito a chiarirne ancora di più lo spirito e le finalità.

Ringrazio in modo particolare il relatore, che ha collocato il disegno di legge nel contesto generale del problema del sottosviluppo, indicando in questo l'elemento caratterizzante della nostra politica estera di base. Si tratta oltretutto di un problema che diventa sempre più importante; anche molti degli aspetti della attuale crisi economica e monetaria mondiale non sono altro che il risultato dello scompenso economico e sociale da cui tutto il mondo moderno è afflitto. Siamo dunque tutti impegnati a cercare di costruire un ordine internazionale nuovo: tutte le Nazioni, anche l'Italia, sono chiamate a dare il loro contributo in tal senso. Come ha detto il relatore, i settori di intervento sono tre: la cooperazione tecnica, la cooperazione commerciale, la cooperazione economica. Ora il disegno di legge risolve solo il problema della cooperazione tecnica, la cui urgenza dipende dalla scadenza della vecchia legge e dalla nostra particolare vocazione, che ci sentiamo di riaffermare come italiani, per il contatto umano, ma il suo merito è proprio quello di riaprire alcune prospettive nuove per il futuro, costituendo, nello stesso tempo, un testo organico, collegato allo sviluppo economico-sociale del nostro Paese nei confronti dei Paesi terzi.

Desidero tranquillizzare il senatore Salati circa la preoccupazione che l'elemento traente delle scelte dei nostri interventi sia la pur necessaria valutazione di carattere privatistico. Le dirò anzi, senatore, che uno dei motivi che ci ha spinto a cercare di mettere ordine in questa materia e a collocare il tutto in un contesto organico è proprio la preoccupazione di non muoverci secondo circostanze occasionali, riguardino esse valutazioni di carattere pubblico o valutazioni di carattere privato. Il fatto stesso che sia previsto un istituto come il Comitato consultivo, il quale raccoglie tutte le espressioni di intervento in materia che si manifestano nel nostro Paese, vuol essere la conferma che il Governo intende ispirare i suoi programmi alla massima obiettività. Ovviamente il disegno di legge si indirizza ai Paesi in via di sviluppo, dei quali credo non esista, nel diritto internazionale attuale, nemmeno l'anagrafe ma esistano delle indicazioni sommarie fornite dalle Nazioni Unite, in base alle quali non possiamo ovviamente operare discriminazioni, anche se i

nostri rapporti di amicizia con i singoli Paesi possono, come tutti i rapporti umani, passare attraverso momenti felici e momenti meno felici. Non possiamo, cioè, di diritto escludere Paesi nei confronti dei quali esistono delle situazioni di conflittualità, che del resto sono in fase di superamento. La Tunisia, ad esempio, è un Paese in via di sviluppo che ci è amico; la Libia è un Paese con il quale abbiamo avuto delle difficoltà, che però si avviano verso una conclusione positiva. D'altronde, devo dire che i nostri interventi non sono mai aprioristici ma nascono dalla volontà del Governo italiano, cui corrisponde una richiesta da parte degli altri Governi; il che significa che le provvidenze in esame non si esauriranno nel quinquennio considerato ma si proietteranno, evidentemente, in altri esercizi.

Giustamente il senatore Pecoraro ha osservato, come del resto già aveva fatto il relatore, che tra la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e la direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, nella quale la prima si trasforma, esiste forse una certa contraddizione di competenze; ma se gli onorevoli senatori leggono con attenzione il testo, noteranno che in esso è già prevista, in potenza, l'enucleazione di due diverse direzioni generali. Se dovessimo istituire oggi la direzione della cooperazione tecnica confesso che non avremmo materia sufficiente per darle un contenuto. Le prospettive di sviluppo però sono tali da far prevedere che in futuro l'unica direzione prevista si scinderà, ripeto, in due diverse direzioni, nel quadro del riordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Desidero poi assicurare al senatore Pecoraro che la parte scientifica non ricade solo sotto questa direzione ma anche sotto quella degli affari economici.

Desidero pure tranquillizzare il senatore Pecoraro per quanto riguarda il ricorso agli esperti, rilevando che allo scopo non può essere adottata altra forma che quella del contratto a termine, anche se la logica fa prevedere che nel giro di qualche anno le nostre ambasciate, la cui efficienza peraltro ha dato luogo alle note considerazioni, dovranno essere dotate di personale esperto non solo nell'attività diplomatica ma anche in alcuni settori specifici della vita locale. Non è quindi da escludere che nel giro di dieci anni forse possa sorgere, dall'attuale sistema di assunzione con contratto a termine, l'esigenza di un organico di tali esperti presso il Ministero degli affari esteri.

Vorrei inoltre ringraziare il senatore Pecoraro per ciò che ha detto sul rapporto tra servizio volontario civile e servizio militare in riferimento alla questione della obiezione di coscienza. A tale proposito confermo ciò che ha dichiarato il relatore: questo provvedimento non è diretto agli obiettori di coscienza, ma può costituire un'occasione per risolvere il loro problema. Anzi ci auguriamo che ciò possa realmente accadere.

Rifacendomi poi ad una osservazione del senatore Brusasca, confermo che, anche negli ultimi sviluppi dei nostri programmi di cooperazione internazionale, il tema agricolo, quello cioè che ci pone più vicino alla realtà popolare, è sempre preminente. Desidero aggiungere che con il presente disegno di legge si viene a dare sistemazione ad alcuni istituti italiani — tra cui, ad esempio, l'Istituto per l'Africa e l'istituto agronomico di Firenze — che dovrebbero rappresentare, insieme con altri, il braccio secolare d'iniziativa e d'intervento soprattutto nel campo della cooperazione nel settore agricolo.

Desidero ringraziare il senatore D'Andrea — anche se mi dispiace che egli non conforti con l'appoggio della sua autorevolezza questo disegno di legge — per il suo intervento, assicurandolo in ogni caso che la sua preoccupazione, dal punto di vista giuridico, trova già nel provvedimento una risposta, sia pure parziale. Giustamente egli teme che il volontariato per l'assistenza non porti a disattendere il principio dell'obbligatorietà, per tutti i cittadini, del servizio militare; in proposito dirò che il servizio civile, come è concepito nella prima legge Pedini e nella seconda legge Pieraccini e Pedini, non è mai sostitutivo del servizio militare: il giovane che sceglie questo tipo di

servizio è un militare cui si concede una licenza di due anni perchè possa svolgere un'azione di assistenza nei Paesi in via di sviluppo; solo quando questo servizio è stato compiuto la licenza viene tramutata in esonero dal servizio militare. Io vorrei mettere in particolare luce questo interessante aspetto giuridico, anche perchè sin dall'inizio siamo partiti dalla concezione che prestarsi per un Paese in via di sviluppo o per la sicurezza del proprio Paese sia sotto molti aspetti equivalente.

Condivido l'osservazione che è stata fatta sulla necessità di porre questa nostra attività nel quadro non di un dualismo politico delle superpotenze ma di un equilibrio democratico nuovo nella vita delle Nazioni. A me pare che, anche al di sopra delle alleanze e delle amicizie che legano tra di loro i grandi gruppi di popoli, questo disegno di legge possa forse trovare una corrispondenza in altre iniziative europee. Può darsi che grandi nazioni come la Russia e gli Stati Uniti ambiscano ad affermare sempre più la propria supremazia nel campo della scienza, della tecnica e della conquista dello spazio; ma io credo che debba essere invece una delle ambizioni dell'Europa cercare di divenire il motore traente dello sviluppo del mondo. È appunto in tale prospettiva di carattere europeo che noi abbiamo portato innanzi il presente disegno di legge. Dobbiamo anzi ringraziare vivamente il Senato anche perchè è stata proprio questa Commissione ad affrontare per la prima volta in profondità il tema del sottosviluppo, rendendosi conto dell'esigenza di una impostazione legislativa nuova, alla cui attuazione il Governo farà tutto il possibile per provvedere in modo adeguato alle sue responsabilità.

Dichiaro infine di accogliere gli ordini del giorno presentati, rinnovando il mio ringraziamento alla Commissione per l'assenso manifestato nei confronti di questa iniziativa governativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonchè le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma

non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

a) dodici rappresentanti di amministrazioni statali;

b) dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di metà per il settore pubblico e di metà per quello privato;

c) nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato è costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e può articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 30.

I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'articolo 7.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

a) delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

c) dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica.

Il Comitato può inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro degli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

Il Comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica

italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta le seguenti iniziative:

a) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da Amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, sia direttamente, sia mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nell'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attività secondo le disposizioni del Titolo III della presente legge;

c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con università, enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e può altresì concorrere alla istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

d) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le Amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di Amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle Amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi.

A tal fine, provvede, quando ciò sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre Amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che verrà versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro ai bilanci delle Amministrazioni cedenti;

f) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi, mediante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

g) promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a preva-

lente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

h) promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;

i) concede contributi in denaro ad enti, associazioni e organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

l) attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 4; assolve ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge.

Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere *c*) e *d*), delle forniture gratuite di cui alla lettera *e*), delle sovvenzioni di cui alla lettera *g*), nonchè all'approvazione, alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'articolo 9, il Ministero degli affari esteri provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante, in seno al Comitato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3, primo comma.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'articolo 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e, in assenza, dal titolare della Direzione generale di cui al successivo articolo 7; esercita le funzioni di segretario il capo del Servizio indicato nello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, è istituito un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di proprî funzionari, sull'attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'articolo 9.

Al Servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe. Per esigenze eccezionali può essere incaricato di reggere in via temporanea il Servizio un Consigliere d'ambasciata.

L'ordinamento del Servizio è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Possono essere addetti al Servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'Amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venticinque unità, per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonchè per attendere a mansioni amministrative e tecniche.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico nella

misura e con i criteri previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Se trattasi di dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici, tale personale è posto a disposizione del Ministero degli affari esteri, a carico del quale è posto il relativo trattamento economico che verrà corrisposto sui fondi di cui all'articolo 39 della presente legge, in deroga all'articolo 57 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(*È approvato*).

Art. 8.

I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo predisposti.

Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

(*È approvato*).

Art 9.

Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica.

Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge, inquadrata in un'informativa generale sulla collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprensiva delle forme di intervento contemplate nel secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 11.

Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere *a*) ed *f*), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o

delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 14 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Detto personale dipende dal Capo della Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il Capo della Rappresentanza vigila altresì sulla attività e sul comportamento nel Paese ospitante del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 13 e 14, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il Ministero degli affari esteri può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Ministero può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla

metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato.

Il Ministero può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

(*E approvato*).

Art. 15.

Salvo il caso contemplato nell'articolo 13, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Ministero degli affari esteri, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorchè il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorchè autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

(*E approvato*).

Art. 16.

Il Ministero degli affari esteri può svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare presso i Paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

(*È approvato*).

Art. 17.

Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di « ottimo », o « buono », o « normale » del servizio prestato.

Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto.

Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

(*È approvato*).

CAPO II.

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE.

Art. 18.

Il personale indicato nell'articolo 11, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigi-

lanti, nonchè gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri — Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo — con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello degli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dello ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

Le Amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri.

Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi, nè superiore a quattro anni.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui s riferiscono.

(*E approvato*).

Art. 19.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresì, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni personale medico e tecnico, da essi autorizzato a prestare attività in Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le Facoltà di studi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5.

P I E R A C C I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero chiarire in breve, in relazione ad una osservazione contenuta nel parere della 1ª Commissione, che gli ospedali non avranno oneri ulteriori per il distacco dei medici in compiti di assistenza ai Paesi del Terzo mondo. La disposizione dell'articolo 19 del resto non innova niente, in quanto riprende una norma precedente che non impone, nè agli ospedali nè ai medici, l'attribuzione di competenze specifiche.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per avere richiamato alla nostra attenzione queste considerazioni. Certamente il

Governo ne terrà conto in sede di regolamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(*È approvato*).

Art. 20.

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata Tabella *A*;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, semprechè la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;

2) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

3) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

4) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

5) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

6) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

7) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

(*È approvato*).

Art. 22.

Al personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*) spetta un congedo ordina-

rio nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 21.

Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata Tabella *B*.

Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o più Paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla Tabella *B*. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

La Tabella *B* surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 23.

Il personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità di cui all'articolo 1, dall'Amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

A detto personale è corrisposta dal Ministero degli affari esteri un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 21 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Tabella *B*.

(*È approvato*).

CAPO III.

PERSONALE A CONTRATTO.

Art. 24.

Il contingente del personale di cui all'articolo 11, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 21.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 11, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli Istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di un'indennità per il caso di

morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il contratto di cui all'articolo 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 21;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 26.

Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, oltre che di una adeguata formazione e di idoneità fisica, assumono contrattualmente — prescindendo da fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro in Paesi in via di sviluppo per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalità del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante;

3) il godimento di ferie annuali retribuite che non possono superare la durata di 45 giorni nel biennio per i volontari di cui all'articolo 33;

4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 26 tali trattamenti previdenziali devono essere assicurati con l'iscrizione alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'as-

sicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennità previsti nell'ultimo comma dell'articolo 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 28.

In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari, di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 26, le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4), per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 26 presso i competenti Istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(*È approvato*).

Art. 29.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri.

A tal fine il Servizio deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 27, nonchè la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'articolo 26. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui al successivo articolo.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Ministero degli affari esteri alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.

(*È approvato*).

Art. 30.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una speciale sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle Associazioni o Enti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 3 ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al Comitato, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento di idoneità agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, a sensi dell'articolo 5, lettera *i*), sentito il parere della sezione speciale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, contributi per l'informazione, la formazione, l'addestramento, la selezione, l'impiego dei volontari e per la erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma.

(*È approvato*).

Art. 31.

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito con decreto di cui al primo comma dell'articolo 18. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad una indennità di reinserimento pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera *a*) e quello previsto nell'articolo 33. La misura dell'indennità ed il limite massimo complessivo di essa possono essere variati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando l'indennità suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dallo Stato italiano. In tal caso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 33 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

(*È approvato*).

Art. 32.

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del Capo della Rappresentanza italiana competente per territorio, al quale devono denunziare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 29.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 31 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 33 e 34; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente Rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 33.

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'articolo 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

(*È approvato*).

Art. 34.

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente Servizio del Ministero degli affari esteri, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 29.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 36, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

(*È approvato*).

Art. 35.

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dal Ministero degli affari esteri, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica che ecceda la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 27, n. 3),

gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 33, a compiti di cooperazione tecnica adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la Rappresentanza italiana competente per territorio.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SOMALIA

Art. 37.

Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di interventi di 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato per le finalità di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 38.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, è elevato a 2 miliardi e 940 milioni.

Al maggiore onere di 500 milioni si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.

Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile.

Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

(*È approvato*).

Art. 40.

Salvo quanto disposto nell'articolo 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo

1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, numero 465, della legge 8 novembre 1966, numero 1033, della legge 21 aprile 1969, numero 168, e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonche ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.

(*E approvato*).

Art. 41.

Ai giovani che si trovino in servizio di volontariato civile alla data del 1° gennaio 1972, è attribuita la qualifica di volontario civile dal Ministero degli affari esteri in base all'accertamento del possesso dei requisiti e della ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni che anteriormente regolavano detto servizio.

A seguito dell'attribuzione della qualifica di volontario civile, agli interessati sono applicabili, a partire dalla data della sua entrata in vigore, i benefici della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 42.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

(*E approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle allegate tabelle, di cui do lettura:

TABELLA *A*

INDENNITÀ BASE

	Indennità base mensile
Personale direttivo:	—
A-1 Personale del parametro 742 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 220.000
A-2 Personale del parametro 387 o superiore (fino al 742 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 170.000
A-3 Personale del parametro 257 o superiore (fino al 387 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 140.000
A-4 Personale del parametro inferiore a 257, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 120.000
Personale di concetto	» 100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate .	» 80.000

(*È approvata*).

TABELLA *B*

VIAGGI E TRASPORTO EFFETTI

Percorsi ferroviari: prima classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: prima classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: prima classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonche per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Un'indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trasporto effetti: chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

(*È approvata*).

Ricordo alla Commissione che il senatore Pecoraro ha presentato un ordine del giorno, il cui testo, a seguito delle osservazioni fatte dai senatori Brusasca e Calamandrei, risulta del seguente tenore:

« La 3ª Commissione permanente del Senato,

nell'esprimere il proprio apprezzamento per le iniziative legislative ed esecutive prese dal Ministero degli affari esteri, per rendere effettivi i programmi di assistenza ai Paesi in via di sviluppo, ed in particolare per assicurare la cooperazione tecnica, secondo quanto dispone il disegno di legge n. 1969 attualmente in discussione,

sottolinea la opportunità, indicata nell'articolo 3, ultimo comma, di sollecitare lo aiuto ed il concorso di tutti gli enti ed organismi pubblici e privati istituzionalmente abilitati allo studio dei programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo;

e in questo quadro generale invita il Governo a tener presenti le eventuali proposte dell'Istituto italo-latino americano per la formulazione e la stesura dei programmi di

studio concernenti la cooperazione tecnica a favore di Paesi dell'America Latina ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dai senatori Pieraccini, Brusasca e Calamandrei il seguente ordine del giorno:

« La 3ª Commissione permanente del Senato,

tenuto conto anche del dibattito generale sul problema dello sviluppo svoltosi in questo e nell'altro ramo del Parlamento,

sottolinea l'importanza della cooperazione tecnica, culturale, scientifica con i Paesi in via di sviluppo, nel quadro di una politica estera italiana di contributo attivo alla soluzione dei conflitti che distruggono tante risorse di quei Paesi e di promozione dello affermarsi generale e definitivo della loro indipendenza nell'ambito dei princìpi dell'ONU e della sua universalità. L'azione di aiuto economico, finanziario, tecnico ai Paesi in via di sviluppo, ancor oggi insufficiente, deve essere potenziata così da riuscire, gradualmente, a ridurre tutti i dislivelli esistenti in un mondo diviso da profonde sperequazioni. La relazione annuale del Governo al Parlamento deve perciò essere l'occasione per un esame ampio e sistematico dell'azione italiana, a cominciare dai suoi aspetti politici e con particolare riguardo a quelli finanziari, commerciali e di cooperazione tecnica, per il raggiungimento di questi fini di pace.

La Commissione fa voti perchè siano attuati nel più breve tempo possibile gli adempimenti previsti dalla nuova legge per la sua piena applicazione e perchè il Governo fissi il contingente di giovani di leva, anche provenienti dal mondo del lavoro, per il servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo, in maniera notevolmente maggiore del passato; per l'importante contributo che questi giovani arrecano alle nostre relazioni di amicizia con gli altri popoli occorre perciò che il loro numero sia pienamente adeguato agli scopi stessi della legge, di reale collaborazione con i Paesi in via di sviluppo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

C A L A M A N D R E I . Ho già espresso in sede di discussione generale la posizione assunta dal Gruppo comunista nei riguardi del disegno di legge. Noi, come ha detto anche il senatore Salati, lo consideriamo un documento importante e significativo, in quanto, al di là della questione della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, che ne costituisce la finalità esplicita, fa intravvedere un indirizzo che, a certe condizioni, potrebbe far evolvere la politica estera italiana nel suo complesso. E certamente un provvedimento non perfetto, come nulla è perfetto a questo mondo: il suo merito più cospicuo, infatti, consiste nel non considerare separabili dalla cornice della politica internazionale complessiva l'assistenza ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo. Malgrado le carenze, noi non possiamo però ignorare lo spirito con cui il relatore ha affrontato il fondo del provvedimento; e, soprattutto, non possiamo ignorare lo spirito con cui l'ordine del giorno del relatore, sottoscritto anche da me e dal senatore Brusasca, è stato approvato dalla Commissione ed accolto dal rappresentante del Governo. Consideriamo anzi questo spirito e le accentuazioni emerse dalla discussione in certo qual modo anche interpretative del contenuto del disegno di legge medesimo.

È con tali sensi che la nostra parte politica è lieta di esprimere voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I . Il nostro Gruppo annuncia voto favorevole su questo disegno di legge. Associandoci a quanto hanno attestato altri colleghi, giudichiamo il provvedimento estremamente importante. Siamo d'accordo col collega Calamandrei nel ritenere che esso presenta dei

limiti e delle riserve, anche se ci pare che, in gran parte, queste riserve derivino da errori o da errate impostazioni precedenti; e non ci sfugge nemmeno il valore di rilancio di interventi precedenti che questo disegno di legge presenta: rilancio di interventi che molte volte abbiamo avuto occasione di auspicare anche per altri settori.

Il nostro voto favorevole, comunque, non è fondato solo su queste ragioni, ma anche sulla considerazione che ogni qualvolta abbiamo trattato di politica generale estera del nostro Governo, pur non condividendone spesso, per motivi diversi, l'impostazione, abbiamo saputo cogliere in tale politica un indirizzo apprezzabile e lo stesso accade con il presente disegno di legge.

Vorrei aggiungere un particolare riconoscimento nei confronti del Sottosegretario, onorevole Pedini, il quale ha dedicato in tutti questi anni — e noi lo abbiamo seguito particolarmente in Commissione — tanta passione a questo lavoro. Ritengo che da parte nostra sia giusto riconoscergli la sua particolare attività, la sua solerzia e la sua fermezza, anche perchè conosciamo bene le difficoltà che si frappongono alla concretizzazione di iniziative del genere.

Concludo infine la mia dichiarazione toccando il merito del disegno di legge. Personalmente sono d'accordo con coloro che auspicano l'aumento del contingente numerico dei giovani destinati al servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo. Crediamo infatti fermamente — e siamo d'accordo in questo col relatore — che un Paese il quale voglia essere civile e voglia veramente assumere un tono ed un respiro che lo ponga sul piano non delle grandi potenze ma almeno dei Paesi che hanno qualcosa da dire nel campo della cooperazione internazionale debba attribuire, oltre a tutto il resto, un profondo valore all'arricchimento spirituale.

P E C O R A R O . Dichiaro che la mia parte politica vota in favore del disegno di legge, lieto di constatare che in grandissima parte i componenti della Commissione hanno concorso alla sua approvazione.

Dalla discussione è emersa — è vero — qualche divergenza, ed anch'io ho espresso alcune obiezioni, se pur non sostanziali; però non si può non riconoscere che il complesso del disegno di legge risponde alle esigenze fondamentali che lo hanno ispirato.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, ringrazio ancora una volta lei e la Commissione per il favore con cui è stato accolto il provvedimento; e in particolare la senatrice Carettoni per le cortesi parole che ha voluto esprimere nei miei confronti.

Mi sia consentito, infine, dire che il Ministero degli esteri non è affatto alieno dall'aumentare il numero dei volontari; però tale aumento dovrebbe essere direttamente proporzionale alle possibilità di assicurare la funzionalità della legge. L'esperienza ci dice che il volontario può essere veramente di aiuto soltanto se sostenuto da una adeguata preparazione, ed ecco perchè il provvedimento si preoccupa anche di aiutare e organizzare gli istituti attraverso i quali i giovani italiani possano essere messi in grado di assolvere a questi difficili compiti. Con tale spirito il Ministero degli affari esteri conferma il suo atteggiamento favorevole nei confronti dell'ordine del giorno in tal senso presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI